



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 6 NOVEMBRE 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, n. 22:

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, n. 23:

Nuova legge organica in materia di artigianato..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, n. 24:

Misure straordinarie per gli Enti Locali. Pag. 34

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 558:

Legge Regionale 9 aprile 1997, n. 35 concernente "Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici" – Riconoscimento del Comune di SAN SALVO –CH- quale Ente Gestore del giardino e orto botanico - " MEDITERRANEO". Riconosciuto di interesse regionale con DH 17/52 del 27-11-2002 e con D.G.R n°1545 del 27 dicembre 2006. Pag. 35

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 561/P:

L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi.-

Programma 2009 Pag. 41

DELIBERAZIONE 12.10.2009, n. 568:

Delibera CIPE n. 125 del 23 novembre 2007 di attuazione dell'art. 16, comma 1. della legge 07/8/97, n. 266. Bando per la presentazione delle domande di contributo. Pag. 60

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.10.2009, n. 104:

Legittimazione nel possesso terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH), in favore di ditte diverse..... Pag. 76

DECRETO 16.10.2009, n. 105:

Legittimazione terre civiche nel Comune di Castel Frentano (CH) in favore di ditte diverse..... Pag. 79

DECRETO 16.10.2009, n. 106:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) in favore ditta Fiore Renato..... Pag. 84

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO, FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 16.10.2009, n. DL/97:

Aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del servizio di "Supporto operativo e di consulenza alla Regione Abruzzo nell'attuazione del progetto che prevede la costituzione di un ufficio mobile "Giovani per l'Abruzzo", quale punto di riferimento sul

territorio della Regione Abruzzo per i giovani che vogliono mettere a disposizione le loro energie e professionalità per contribuire alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto” – CIG: 03742519AF. Pag. 87

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 16.10.2009, n. DA5/93:

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione A.M.A. "ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO FRENTANA" ONLUS 66034 LANCIANO (CH). Pag. 88

DETERMINAZIONE 16.10.2009, n. DA5/94:

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione A.D.A. – VASTO - 66054 - Vasto (CH).....
..... Pag. 88

DETERMINAZIONE 20.10.2009, n. DA5/99:

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "RIBISCO" O.N.L.U.S 65028 Tocco da Casauria (PE)..... Pag. 89

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E
MINERARIE

DETERMINAZIONE 20.10.2009, n. DI3/84:

Cava di ghiaia in località "Cantalupo" – Comune di Montedodorio (CH). Ditta Tec-

nol s.r.l. con sede in Montenero di Bisaccia (CB). Autorizzazione apertura..... Pag. 89

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
CO.RE.COM.
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77 Agenzia Sanitaria Regionale – Collegio Sindacale..... Pag. 91

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

**- Lavori per il completamento funzionale della viabilità nell'agglomerato nord di Città Sant'Angelo ex prog. SAI/VP/1482/1 – collegamento S.P. n. 2 Lungofino. Estratto atto di determinazione n. 2173 del 17.07.2009.
..... Pag. 91**

**- Lavori per il completamento funzionale della viabilità nell'agglomerato nord di Città Sant'Angelo ex prog. SAI/VP/1482/1 – collegamento S.P. n. 2 Lungofino. Estratto atto di determinazione n. 2256 del 28.07.2009
..... Pag. 91**

**- Lavori di sistemazione delle frane lungo le S.P. Area B. V 04-2007. Estratto atto di determinazione n. 2282 DEL 30/07/2009
..... Pag. 92**

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

Espropriazione per "Restauro e recupero funzionale di Villa Delfico". Decreto di fissazione indennità. Pag. 92

CITTA' DI PESCARA (PE)

*AREA URBANISTICA
SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZIO PROGRAMMI COMPLESSI*

Programma Integrato d'Intervento ai sensi della L.R. 18/83 art. 30bis per la riqualificazione di un'area sita a Pescara in località Via Lago Isoletta mediante procedura di Accordo di Programma ex art.34 D.Lgs. n.267/00. Soggetto attuatore: ditta Riabita S.r.l. ed altri..... Pag. 93

COMUNE DI CAMPLI (TE)

Estratto Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per "Interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Campoli"..... Pag. 94

COMUNE DI SILVI (TE)
AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA

Avviso di deposito Variante Puntuale al P.R.G. a seguito di Proposta di Accordo Procedimentale presentata dalla ditta: Iniziative s.r.l. - Mancinelli Vincenzo - Ferretti Giancarlo - Ferretti Claudia..... Pag. 97

COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)
AREA TECNICA

Approvazione variante a procedura semplificata ex art.19 commi 3 e 4 del D.P.R. 327/2001 al vigente P.R.G. comunale per lavori di sistemazione della bretella di collegamento tra la A24 "Casello di Tornimparte

e il centro abitato di Villagrande" con la realizzazione di variante esterna al centro abitato di Villagrande di competenza dell'amministrazione provinciale di L'Aquila..... Pag. 97

ALPALUX ENERGY S.R.L.
Avezzano (AQ)

Avviso al pubblico (Art. 3 comma 4 della L.R. n. 83 del 1988e s.m.i.) per la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche ed opere accessorie Comune di Collarmele (AQ). Pag. 98

CLEA S.R.L.
Sulmona (AQ)

- Avviso relativo all'autorizzazione alla realizzazione linea elettrica e cabina di trasformazione per connessione impianto Fotovoltaico "Ortona 3" da 786,6 kWp..... Pag. 99

- Avviso relativo all'autorizzazione alla realizzazione linea elettrica e cabina di trasformazione per connessione impianto Fotovoltaico "Pratola 1" da 911,4 kWp. Pag. 100

SO.ECO S.R.L
Alba Adriatica (TE)

Avviso di assoggettabilità alla procedura di VIA: Rinnovo con modifica di impianto di recupero rifiuti non pericolosi iscritto al RIP Teramo..... Pag. 100

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, n. 22:

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in conformità all'art. 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, partecipa alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in base ai principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità dello Statuto partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea, promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile regionali e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 2

Rapporti Consiglio-Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della Giunta.
2. In conformità al comma 4 dell'art. 44 dello Statuto il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione europea, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
3. La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione.

Art. 3

Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della L. 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
2. Il Consiglio regionale riceve i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della L. 11/2005, nonché le informazioni sui progetti e sugli atti di competenza delle regioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L. 11/2005, adotta e trasmette le proprie osservazioni, utili alla formazione della posizione italiana, per il tramite della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi del com-

ma 3, dell'art. 5 della L. 11/2005.

3. Le osservazioni di cui al comma 2, possono essere proposte dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Componente la Giunta competente per le politiche comunitarie e da ciascun Consigliere regionale e sono discusse ed approvate dalla Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche europee ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
4. La Commissione per l'istruttoria degli atti relativi alle osservazioni di cui al comma 3 si avvale della collaborazione dell'Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles, di cui all'art. 6 della L. R. 26.04.2004, n. 15 (Legge Finanziaria regionale 2005).

Art. 4

Sessione comunitaria

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio, secondo le procedure previste dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, si riunisce in sessione comunitaria per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, nonchè per la formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3.
2. L'esame degli atti di cui al comma 1 è contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Consiglio regionale a conclusione della sessione comunitaria può approvare apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti.

Art. 5

Attuazione degli obblighi comunitari – Legge comunitaria regionale

1. La Regione per l'adeguamento periodico

dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 luglio di ogni anno approva la legge comunitaria regionale.

2. Il progetto di legge comunitaria regionale è presentato al Consiglio dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno unitamente alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con indicazione dell'anno di riferimento.
3. La legge comunitaria regionale è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 2 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio nella sessione comunitaria.
4. La legge comunitaria regionale è trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri unitamente alla relazione.
5. La legge comunitaria regionale:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle materie di competenza regionale, attua le direttive comunitarie e dispone quanto necessario per completare l'attuazione dei regolamenti comunitari;
 - b) stabilisce disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
 - c) dispone modifiche o abrogazioni di leggi vigenti necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
 - d) autorizza la Giunta ad attuare o applicare in via amministrativa atti normativi co-

munitari e detta criteri e principi necessari;

- e) prevede disposizioni necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale il Presidente della Giunta, ovvero il Componente la giunta competente per le politiche comunitarie, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla Commissione Consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

Art. 6

Attuazione in via regolamentare

1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti di delegificazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
 - a) individuano la responsabilità e le funzioni attuative delle amministrazioni interessate, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
 - b) prevedono l'esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
 - c) stabiliscono termini e procedure secondo i principi di semplificazione di cui all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le disposizioni della legge comunitaria

regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione prevedono le norme generali o i criteri ai quali deve essere conforme l'esercizio del potere regolamentare ed abrogano espressamente le disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi. I regolamenti sono proposti dalla Giunta ed adottati dalla Commissione consiliare competente per materia in sede redigente previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per le politiche comunitarie, che esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7

Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni degli artt. 87 e 88 del Trattato sull'Unione Europea in materia di aiuti di stato.
2. Le leggi regionali e gli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta a carattere programmatico, che istituiscono o modificano regimi di aiuto devono contenere la clausola attestante l'obbligatorietà della notifica alla Commissione dell'Unione Europea e immediatamente dopo la loro pubblicazione sono notificate a cura del Presidente della Giunta allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione europea.

Art. 8

Norme organizzative

1. Con deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e al Consiglio che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Abruzzo, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordina-

mento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per il Consiglio.

Art. 9

Abrogazioni

1. L'art. 173 della L.R. 26.4.2004, n. 15 è abrogato.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 Ottobre 2009

GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, n. 23:

Nuova legge organica in materia di artigianato.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

PARTE PRIMA

FINALITA', DESTINATARI, FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI, DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

TITOLO I

FINALITA' E DESTINATARI DELLA LEGGE

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.
2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.

Art. 2

Destinatari

1. Le norme della presente legge si applicano:
 - a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, risultino iscritte nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana";
 - b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nel

registro delle imprese con la denominazione di “consorzio artigiano” o “società consortile artigiana”;

- c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di cui alla lettera b);
- d) ai confidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 iscritti nel registro delle imprese di una delle province della Regione.

Art. 3

Associazioni di categoria

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale presenti nel CNEL, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Abruzzo, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Si intendono per effettivamente presenti ed operanti quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente ed uffici stabilmente aperti in almeno tre province.
3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigianato ogni richiamo alle associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.
4. La Regione riconosce il valore e

l'importanza della bilateralità.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta Regionale, in tutte le norme nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della presente legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 5

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza in materia di artigianato, attribuendole agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali in materia.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.
3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative:
 - a) di cui all'art. 28 e seguenti, concernenti aiuti alla trasmissione d'impresa, agli interventi per favorire la creazione di impresa ed interventi diretti;
 - b) di cui all'art. 34, concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse o organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui allo stesso art. 34;
 - c) di cui all'art. 35, concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato;
 - d) di cui agli articoli 36 e seguenti, concer-

nenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

- e) di cui agli articoli 43 e seguenti, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione;
 - f) di cui all'articolo 46, concernenti contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;
 - g) di cui agli articoli 47 e seguenti, concernenti interventi per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti artigianali;
 - h) relative alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi, in collaborazione con le associazioni di categoria;
 - i) di cui agli artt. 50 e seguenti concernenti la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
 - l) relative all'attuazione di programmi comunitari;
 - m) relative all'indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti.
4. La Regione, fermo restando il disposto di cui al comma 3, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli enti locali e allo Stato.
 5. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordi-

namento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 6

Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale, di cui agli articoli 24 e seguenti.
2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:
 - a) gli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 34 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioè enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, ad eccezione delle iniziative che possano rivestire un interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione, o per il tramite dei soggetti di cui all'art. 34;
 - b) gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile di cui all'art. 23.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dalle province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalità, nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

Art. 7

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:
 - a) gli atti di verifica relativi alla iscrizione

delle imprese artigiane nel registro delle imprese;

- b) gli atti di verifica per le modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dal registro delle imprese;
 - c) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, filiere e clusters;
 - d) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
 - e) per i nuovi insediamenti artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative:
- a) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
 - b) l'esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dai comuni, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, nonché in raccordo con la programmazione provinciale e nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane .

Art. 8

Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21.

Art. 9

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

1. Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.
2. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta, decorrenti dalla diffida ad adempiere, entro il quale provvedere.
4. In caso d'inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.
5. La delega all'esercizio delle funzioni delegate può essere revocata dalla Giunta regionale, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verificano gravi violazioni nell'attuazione delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

6. Le risorse relative all'esercizio delle funzioni delegate e attribuite alle province sono a carico della Regione che le iscrive in appositi capitoli.

TITOLO III

DEFINIZIONE E REQUISITI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO CONSORZI, SOCIETA' CONSORTILI E ASSOCIAZIONI

Art. 10

Imprenditore artigiano

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività artigiane.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
5. Non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento nel territorio regionale dei prestatori degli Stati membri della Comunità Europea e alla libera circolazione dei servizi nel rispetto della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 11

Impresa artigiana

1. È artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.
2. È artigiana l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, presenti comunicazione alla Camera di commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.
4. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 12 e con gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
 - b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività commerciali.
6. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.
7. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.
8. La competente struttura della Giunta Regionale individua le attività che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

Art. 12

Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
- a) per l'impresa che non lavora in serie:
 - 1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
 - 1) un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
 - 2) il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
 - c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
 - 1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, sono individuati dalla Giunta Regionale;
 - d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
 - e) per le imprese di costruzioni edili:
 - 1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
 - 2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma

1 non sono computati:

- a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modifiche, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
 - b) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche;
 - c) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.
3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:
- a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
 - b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
 - c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.
4. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l'iscrizione all'albo.
5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come ar-

tigiana, non vengono cumulati gli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti.

Art. 13

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di consorzio artigiano o società consortile artigiana.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di cui al comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. I confidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono iscritti nel registro delle imprese di una delle province della Regione.

TITOLO IV

REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 14

Iscrizione delle imprese artigiane

1. L'albo delle imprese artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
2. Con la denominazione di "impresa artigiana" sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti

dalla presente legge, nonché i consorzi, le società consortili ed i confidi di cui all'art. 13 della presente legge con le denominazioni ivi previste.

3. Le imprese già iscritte all'albo delle imprese artigiane sono iscritte d'ufficio nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana", entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Analoga procedura viene seguita per i consorzi, le società consortili ed i confidi.
4. In caso di invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l'iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 11, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
5. Le stesse previsioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all'imprenditore artigiano venga affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'art. 404 del c.c.

Art. 15

Natura costitutiva delle iscrizioni

1. L'iscrizione delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia iscritta nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana".
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nel registro delle imprese come imprese artigiane.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta, l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

Art. 16

Procedimento di iscrizione

1. Il legale rappresentante dell'impresa presenta la comunicazione unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla Camera di commercio.
2. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.
3. L'iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali.
4. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli e adottano gli even-

tuali provvedimenti di cancellazione, avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. La comunicazione di iscrizione è corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino:

- a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
- b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione – completamente automatizzata o meno – e la sede dell'attività esercitata;
- c) il numero dei dipendenti;
- d) il numero dei familiari del titolare occupati nell'impresa;
- e) il numero dei lavoratori a domicilio;
- f) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigianale;
- g) la partecipazione professionale e manuale dell'imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti.

6. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti tecnico professionali, previsti dalle relative leggi di riferimento, per l'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed

implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

7. La comunicazione può essere presentata anche per via telematica o su supporto informatico.
8. Alle comunicazioni presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese artigiane, debbono essere allegati una copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto ed un elenco dei soci, da aggiornarsi annualmente.

Art. 17

Attività istruttoria dei Comuni

1. Nel caso in cui le Camere di commercio dispongono controlli ed accertamenti avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni, ai sensi dell'art. 16, comma 4, i Comuni trasmettono le risultanze dell'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18

Iscrizione d'ufficio

1. La Camera di commercio procede all'iscrizione nel registro delle imprese con la dicitura di "impresa artigiana", delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione.
2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla competente Camera di commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dalla presente legge nei confronti di imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana", sia nel caso che quelle già iscritte

abbiano perduto i requisiti essenziali predetti.

3. La Camera di commercio, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e di istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. La decisione è assunta entro 60 giorni dalla data nella quale è pervenuta la segnalazione. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro 15 giorni dall'avvio dello stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di commercio, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di essere sentiti.
4. Il provvedimento di iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.
5. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura di iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

Art. 19

Modificazioni e cancellazioni

1. I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nel registro delle imprese, sono tenuti a comunicare alla competente Camera di commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana della impresa, del consorzio o del-

la società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Camera entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa.

2. Le domande di cancellazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti artigiani.
3. La Camera di commercio ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nel registro delle imprese.
4. Prima di decidere sulla cancellazione, la Camera deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero dalla data del relativo provvedimento negli altri casi.

Art. 20

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana", è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all'art. 18, comma 2.
2. Il ricorso alla competente struttura della Giunta Regionale, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi in via amministrativa alla Regione sono regolati, ove compatibili, dalle disposizioni di cui al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei

procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)

4. Le decisioni della Regione Abruzzo, adita in sede di ricorso, sono assunte tramite determinazione del competente dirigente e sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa, avanti al Tribunale competente per territorio.
5. La Camera di Commercio ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Art. 21

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani ed il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.
2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.
3. L'ammontare delle sanzioni è così determinato:
 - a) per l'omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di €150,00 ad un massimo di €1.500,00;
 - b) per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigianale dell'impresa e di cessazione dell'attività da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00;
 - c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di €150,00 ad un massimo di €1.500,00;
 - d) per l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nel registro delle imprese con le denominazioni di cui all'art. 2 della presente legge, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di €250,00 ad un massimo di €2.500,00.
4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni, si applica una riduzione del 50% della sanzione.
5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigianale" sono segnalate, da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni all'autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.
6. Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
7. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia

degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 22

Applicazione e riscossione delle sanzioni

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, ivi compresa la emanazione della ordinanza - ingiunzione, sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.
2. I Comuni vi provvedono con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Camera di commercio un'elencazione delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine i Comuni versano gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spese sostenute per la riscossione, alla tesoreria camerale della Camera di commercio competente per territorio.

PARTE SECONDA

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ARTIGIANATO, PER LA TRASMISSIONE E LA CREAZIONE D'IMPRESA ED INTERVENTI DIRETTI, INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE E

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO ABRUZZESE.

TITOLO I

INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO - BOTTEGA SCUOLA

Art. 23

Contributi regionali

1. Allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani, la Giunta Regionale concede contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori.
2. Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto, detta i criteri per la ripartizione delle risorse.
4. La Giunta Regionale emana, altresì, direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto attiene:
 - a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - b) concessione ed erogazione dei contributi;
 - c) casi di revoca e decurtazione dei contributi.
5. Le Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle somme stanziare, predispongono ed attuano i programmi di intervento e individuano i progetti per le iniziative ammesse a contributo.

Art. 24

Corsi di formazione

1. Nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane.
2. La Giunta Regionale, con proprio atto, d'intesa con la competente Commissione consiliare, detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla formazione professionale nel settore artigianato.
3. La Giunta Regionale detta altresì criteri e modalità per quanto attiene:
 - a) termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani;
 - b) definizione dei piani provinciali;
 - c) ammontare del presalario e assicurazione degli allievi;
 - d) assegnazione degli allievi alle botteghe scuola;
 - e) casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi;
 - f) gestione e vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale;
 - g) completamento percorsi formativi.
4. I corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali.

Art. 25

Botteghe scuola

1. I corsi di formazione hanno durata triennale.

2. La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega scuola.
3. Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

Art. 26

Attribuzione della qualifica lavorativa

1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l'attestato di qualifica valido ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale).
2. I titoli ottenuti antecedentemente sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

Art. 27

Rendicontazione e relazione

1. Le Amministrazioni Provinciali trasmettono, entro il 30 aprile di ogni anno ed alla fine di ogni triennio di formazione, relazione illustrativa e rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni attribuite.

TITOLO II

AIUTI ALLA TRASMISSIONE D'IMPRESA E ALLA "CREAZIONE DI IMPRESA" O "START-UP" ED INTERVENTI DIRETTI

Art. 28

Successione nell'impresa

1. La Giunta Regionale promuove iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.

2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

Art. 29

Interventi per favorire la creazione d'impresa

1. La Giunta Regionale promuove iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start - up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.
2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

Art. 30

Interventi per il trasferimento e l'avvio dell'esercizio di impresa

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane, tramite il trasferimento di proprietà di un'impresa da un titolare ad un altro, e la nascita di nuove imprese artigiane.
2. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed

aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 31

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
 - a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - b) individuazione dei concetti di "cedente" e "successore";
 - c) contenuti dei progetti;
 - d) concessione ed erogazione dei contributi;
 - e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
 - f) rendicontazione di spesa;
 - g) monitoraggio.
2. La Giunta Regionale, con proprio atto, ove necessario, stabilisce annualmente l'entità delle somme da destinare a ciascuna delle tipologie di intervento.

Art. 32

Interventi diretti della Giunta Regionale

1. La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili.
2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per l'avvio e il consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono

comprendere l'acquisto, la locazione finanziaria, la ristrutturazione di locali, l'acquisto e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 33

Delega dell'attività di istruttoria e di erogazione dei contributi.

1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi di cui al presente Titolo può essere stipulata una convenzione con società o enti strumentali regionali.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro, i reciproci diritti ed obblighi, nonché le modalità di verifica da parte della Giunta Regionale circa l'utilizzo delle risorse.

TITOLO III

INIZIATIVE PER FAVORIRE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELL'ARTIGIANATO

Art. 34

Iniziative promozionali

1. La Giunta Regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico

dei consumatori.

2. Possono essere, altresì, concessi contributi per concorso alle spese sostenute da Enti Pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o dalle associazioni di categoria artigiane, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute.
3. Nessun contributo può essere corrisposto, per manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi artigiani, quando alle stesse partecipino imprese non artigiane in numero superiore ad un terzo.
4. La Giunta Regionale, con proprio atto, determina criteri direttivi e modalità per la promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai sensi del comma 1.
5. La concessione dei contributi ad Enti ed associazioni di categoria artigiane ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure che sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto
6. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 4 e 5, si fa riferimento ai criteri e alle modalità già stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale, in quanto applicabili.
7. Fino a quando non è data attuazione alle previsioni dell'art. 6, comma 2, lett. a) le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Regione.

Art. 35

Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato

1. La Giunta Regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, an-

che oltre l'ambito regionale, fino ad un ammontare massimo di €60.000,00.

2. I progetti di cui sopra possono avere come oggetto una o più delle seguenti attività:
 - a) la consulenza e l'assistenza finalizzata alla commercializzazione;
 - b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato abruzzese;
 - c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;
 - d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti;
 - e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;
 - f) la promozione di centri permanenti poli-funzionali, rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, e tradizionale.
3. Ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti inerenti le attività sopra descritte fino all'ammontare massimo stabilito nel comma 1.
4. Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto.

PARTE TERZA

INTERVENTI ECONOMICI E INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE LORO FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONFIDI

Art. 36

Attività di garanzia collettiva dei fidi

1. La Giunta Regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, prevedendo interventi a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
2. Possono usufruire dei benefici della presente legge, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 38, i confidi così come individuati dall'art. 13 D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, e cioè consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e cioè la prestazione di garanzie in favore delle imprese consorziate o socie, attraverso l'utilizzazione delle risorse provenienti in tutto o in parte dalle stesse, volte a favorire l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
3. Per finanziamenti assistiti da contributi regionali in conto interessi si intendono i prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, e i prestiti anche per spese di investimento fino a 84 mesi in favore delle imprese artigiane operanti nel territorio regionale.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 3 le operazioni a breve termine comunque denominate sotto forma di scoperto di c/c, di anticipo, di factoring o s.b.f.

Art. 37

Interventi a sostegno dei confidi

1. La Giunta Regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo il

consolidamento e le fusioni dei confidi, attraverso interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi intesi a concorrere:

- a) al consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confido, ivi compreso quello risultante da fusione, con le medesime modalità e con lo stesso coefficiente di calcolo;
 - b) alle spese sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione del progetto di fusione nel limite di € 10.000,00 in favore del confido risultante dalla fusione;
 - c) al pagamento in conto interessi passivi, attraverso contributi forfettari annuali commisurati all'importo complessivo delle operazioni di credito bancario o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestiti per spese di investimento, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi;
 - d) alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi;
2. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono commisurati rispettivamente, per la lett. a), al patrimonio sociale dei confidi, per la lett. b) al numero delle imprese artigiane socie dei confidi partecipanti alla fusione, per le lettere c) e d) agli ammontari delle operazioni di credito effettuate con la garanzia del confido in favore delle imprese artigiane.
 3. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità

per quanto attiene a:

- a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- b) ammontare dei prestiti e durata;
- c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ivi compresa la determinazione degli indici per la ripartizione dei contributi in conto interessi;
- d) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
- e) vigilanza.

Art. 38

Requisiti per fruire dei contributi

1. Sono ammessi a fruire dei benefici previsti nel presente titolo, i confidi di cui all' art. 13 D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, costituiti ai sensi dell' art. 13 commi 2 e 3 della presente legge, ed alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I confidi possono avere operatività territoriale regionale.
3. L'accesso ai contributi è consentito a condizione che i confidi:
 - a) siano operanti alla data del 31/12/2005 o siano risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla predetta data;
 - b) il numero delle imprese socie o consorziate, al momento della richiesta di contributo, non sia inferiore a 250;
 - c) siano iscritti nel registro delle imprese di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede.

Art. 39

Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate

1. Le richieste delle imprese artigiane associate, volte ad ottenere la prestazione di garan-

zia da parte dei confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.

2. Per quanto riguarda le operazioni di credito ammesse a garanzia l'organo di amministrazione del confidi deve accertare:
 - a) il regolare svolgimento dell'attività da parte dell'impresa artigiana beneficiaria della garanzia;
 - b) la validità della richiesta della prestazione di garanzia da parte dell'impresa artigiana.
3. L'impresa artigiana può usufruire del finanziamento agevolato con l'abbattimento del tasso di interesse attraverso un solo confidi, presentando a tal fine apposita dichiarazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 40

Tasso d'interesse

1. Il tasso di interesse complessivo, da applicare ai prestiti erogati con la prestazione di garanzia del confidi, è rapportato alle condizioni migliori di mercato, e comunque non superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione).

Art. 41

Vigilanza

1. La Giunta Regionale dispone ispezioni contabili e amministrative, nei confronti dei confidi, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.
2. Tali ispezioni sono eseguite da revisori

contabili iscritti al registro dei revisori contabili ai sensi del D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Le spese e gli oneri per le ispezioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.
4. Al confidi per il quale siano state segnalate ed accertate irregolarità è sospesa la concessione dei contributi sino alla regolarizzazione.
5. La irregolarità accertata è segnalata al Ministero competente.

Art. 42

Consorzio regionale di secondo grado

1. La Regione Abruzzo al fine di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia, individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario, costituito ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326, a cui possono aderire i confidi della Regione Abruzzo.
2. La Giunta Regionale può avvalersi del Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

TITOLO II

INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE E PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 43

Strumenti di intervento

1. La Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati, agevola l'accesso al credito alle imprese artigiane.
2. A questo fine, gli strumenti di intervento della Regione comprendono:
 - a) contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della Legge n. 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), integrati da un bonus una tantum per l'assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantite da un confidi;
 - b) contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai confidi;
 - c) contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti o ottenuti i contributi di cui alla lett. a).
3. I contributi di cui al comma 2 lettera a) sono disposti a favore dell'Artigiancassa SpA secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa SpA.
4. I contributi di cui al comma 2 lett. a), nel caso di cessazione dell'operatività delle convenzioni in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A., sono disposti in favore di società o enti strumentali regionali.
5. I contributi in conto interessi, per crediti a

medio termine, garantiti dai confidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature anche usate, sono concessi nella misura forfettaria del 7% dell'importo delle operazioni stesse, nella misura massima di €15.000,00.

6. I contributi in conto canoni di locazione finanziaria, finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane, sono concessi, forfetariamente e in un'unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nella misura massima di € 10.000,00.

Art. 44

Criteria e modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
 - a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - b) misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziarie di cui all'art. 43, comma 2, lett. a);
 - c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
 - d) tipologie di spese ammissibili;
 - e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
 - f) obblighi connessi alla gestione dei con-

tributi di cui all'art. 43, comma 2, lett. a).

Art. 45

Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa.

1. Il Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, per la durata prevista dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).
2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:
 - a) Presidente, designato nella persona dell'Assessore con delega all'artigianato;
 - b) quattro componenti nominati su indicazione delle Associazioni di categoria artigiane.
3. Nessuna indennità o gettone di presenza viene corrisposta ai componenti il Comitato.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PROMOSSE E REALIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANE

Art. 46

Contributi alle Associazioni di categoria artigiane

1. La Giunta Regionale riconosce e concede annualmente alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento

alle attività di produzione e di servizio del settore sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti.

2. I contributi sono liquidati secondo criteri e modalità determinati, con proprio atto, dalla Giunta Regionale.

PARTE QUARTA

INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DEI COMUNI E COMUNITA' MONTANE ED ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ALTRE INFRASTRUTTURE NELLE AREE ARTIGIANALI E ARTIGIANALI/INDUSTRIALI AL FINE DI FAVORIRE GLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI.

TITOLO I

CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE ARTIGIANALI E ARTIGIANALI/INDUSTRIALI

Art. 47

Interventi a servizio delle aree artigianali e artigianali/ industriali

1. La Giunta regionale, nel quadro delle politiche economiche di riequilibrio e razionalizzazione dell'uso del territorio, concede contributi in conto capitale quale cofinanziamento per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree attrezzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48. Tali contributi sono conferiti ai Comuni e alle Comunità Montane, ai Distretti Industriali, alle Filiere, ai Clusters ed ai Consorzi di imprese artigiane

ne.

2. La Giunta Regionale può individuare altri beneficiari dei contributi del presente articolo in soggetti o enti di cui a specifiche normative o provvedimenti di settore.
3. Le aree oggetto dell'intervento sono acquisite con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di espropri.
4. Le aree artigianali o industriali debbono essere già parzialmente urbanizzate e fruite al momento della richiesta di contributo da parte degli Enti aventi diritto.
5. Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167) e successive modificazioni e integrazioni.

- 6 E' consentita la realizzazione di opere a servizio degli insediamenti produttivi artigianali all'esterno dell'area o della zona artigianale, purché le opere stesse siano destinate ad uso esclusivo o prevalente degli investimenti produttivi medesimi.

Art. 48

Opere ammesse ai contributi

1. I soggetti di cui all'art. 47 comma 1 possono chiedere contributi anche per le spese relative alle seguenti iniziative:
 - a) completamento della costruzione e ristrutturazione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione ad imprese artigiane singole o associate a condizione che il capannone sia già esistente e si tratti di intervento definitivo atto a rendere il capannone stesso fruibile. L'erogazione dei contributi per la ristrutturazione di tali immobili è subordinata alla condizione che la ristrutturazione riguardi capannoni di proprietà dei soggetti previsti all'art. 47, comma 1;

- b) costruzione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione esclusivamente ad imprese artigiane singole o associate;
- c) completamento delle opere di elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali e artigianali/industriali;
- d) realizzazione, completamento, adeguamento e ampliamento di depuratori a servizio dell'area artigianale e artigianale/industriale;
- e) realizzazione di reti telematiche - fibre ottiche, banda larga, e altre - finalizzate alla informatizzazione ed adeguamento tecnologico delle aziende insediate o da insediare;
- f) eventuali ulteriori tipologie di spese annualmente definite con proprio atto dalla Giunta Regionale.

Art. 49

Criteri e modalità per la concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
 - a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
 - b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;
 - c) approvazione dei progetti finanziabili e termini di presentazione dei progetti esecutivi;
 - d) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
 - e) condizioni per l'eventuale proroga dei termini;
 - f) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
 - g) utilizzazione di eventuali economie fina-

- li;
- h) controlli sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo;
- i) restituzione dei contributi.
2. La Giunta Regionale può stabilire altresì l'ambito o gli ambiti territoriali sui quali indirizzare i finanziamenti.

PARTE QUINTA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA OSSERVATORIO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

TITOLO I

ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE

Art. 50

Finalità

1. La Regione Abruzzo tutela e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione, ed ai luoghi di origine.
2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;
 - b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle suddette

lavorazioni;

- c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura oggetto della presente legge.

Art. 51

Consorzi di tutela

1. La Regione Abruzzo si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura, dei Consorzi di tutela promossi dagli Enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane, allo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni.
2. I Consorzi sono costituiti da imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.
3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela sono definiti con proprio atto dalla Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale riconosce con proprio atto i Consorzi di tutela a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:
 - a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo parametri definiti dalla Giunta Regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;

- b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;
 - c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.
5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura della Giunta Regionale una relazione annuale sull'attività svolta, nonché dati ed informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.
6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti definiti, la Giunta regionale, previa diffida da parte della competente struttura della Giunta Regionale, revoca l'atto di riconoscimento dei Consorzi.

Art. 52

Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e regolamenti d'uso

1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati, all'origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta Regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane "artistiche", "tipiche", "tradizionali", "della panificazione tipica abruzzese", e "dell'abbigliamento su misura". Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione, se "artistica", "tipica", "tradizionale", "della panificazione tipica abruzzese", o "dell'abbigliamento su misura", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il regolamento d'uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della vigilanza ed i casi di revoca. Il regolamento d'uso è approvato dalla Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno di origine alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.
5. La concessione del contrassegno è disposta con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta Regionale, soggetta a pubblicazione sul *BURA*.

Art. 53

Maestro artigiano

1. L'attestato di maestro artigiano è attribuito con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta Regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per l'artigianato, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
- a) anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;
 - b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, non-

ché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

- c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto apprendisti artigiani alle dipendenze o allievi in formazione ai sensi degli articoli 24 e seguenti della presente legge, rispettivamente portati alla qualificazione.
3. I Consorzi di Tutela, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

TITOLO II

OSSERVATORIO REGIONALE PER L'ARTIGIANATO E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Art. 54

Osservatorio regionale per l'artigianato

1. E' istituito presso la Direzione Sviluppo Economico della Giunta Regionale l'Osservatorio regionale per l'artigianato. L'Osservatorio di cui al presente comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così composto:
- a) l'Assessore preposto allo Sviluppo Economico o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) quattro membri effettivi e quattro supplenti designati dalle associazioni artigiane di categoria;
 - c) il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato o suo delegato;
 - d) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna Amministrazione Provinciale.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Sviluppo dell'artigianato.
 3. Nessun compenso e nessun rimborso spese sono dovuti ai componenti dell'Osservatorio regionale per l'Artigianato.
 4. L'Osservatorio regionale per l'artigianato, quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, ha funzioni di indirizzo programmatico dell'artigianato sul territorio e monitora la presenza dell'insediamento di nuove attività e le loro opportunità di sviluppo.
 5. L'Osservatorio regionale sull'artigianato svolge le seguenti attività di promozione e sviluppo della categoria artigiana:
 - a) esprimere parere, se richiesti, e formulare proposte, quale organo tecnico consultivo della Regione, in merito ad iniziative in materia di artigianato;
 - b) esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato di bottega scuola;
 - c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai progetti presentati ai sensi degli artt. 28 e 29, e per le iniziative di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), anche nella successiva fase di attuazione e rendicontazione;
 - d) promuovere le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese associate;
 - e) promuovere e coordinare l'elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercato.

6. Per l'attuazione degli obiettivi di cui alla Parte Quinta Titolo I, l'Osservatorio regionale per l'artigianato svolge i seguenti compiti in ordine alla proposizione di:

- a) disciplinari di produzione;
- b) istituzione del contrassegno di origine e qualità, forma e caratteristiche tecniche ed estetiche del medesimo e del connesso regolamento d'uso;
- c) concessione e revoca del "contrassegno di origine";
- d) concessione dell'attestato di maestro artigiano;
- e) iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche.

7. L' Osservatorio regionale per l'artigianato trasmette alla Giunta Regionale una relazione annuale, nonché dati ed informazioni sull'attività svolta.

8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 55

Centri di Assistenza Tecnica

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento del tessuto produttivo.
2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni artigiane di categoria.
3. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di

gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l'eventuale accreditamento

PARTE SESTA

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 56

Abrogazioni

1. La L.R. 31/7/1996, n° 60 (Testo Unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
2. La L.R. 20 novembre 1986, n. 67 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico) è abrogata.

Art. 57

Clausola valutativa

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, l'Assemblea legislativa con le modalità all'uopo previste dallo Statuto valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
 - a) come si è modificato il panorama regionale in materia di artigianato;
 - b) quali effetti abbia prodotto l'abolizione

dell'albo delle imprese artigiane ai fini della semplificazione del procedimento e del risparmio della spesa pubblica;

- c) quali risultati abbiano sortito gli strumenti disciplinati rispettivamente nella parte seconda, terza e quarta della presente legge.

Art. 58

Clausola di sospensione dell'efficacia

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono notificati alla Comunità Europea nel rispetto dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato CE. Agli stessi viene data attuazione solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione dell'Unione Europea.

Art. 59

Norma transitoria

1. La L.R. 60/96 continua a trovare applicazione per i procedimenti già avviati, in quanto compatibili.

Art. 60

Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono annualmente finanziati, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto, con legge di bilancio regionale, nell'ambito della U.P.B. 007 sul capitolo di spesa 232429 codice 08.02.013, ridenominato "Interventi a favore del settore artigianato".

Art. 61

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *"Bollettino Ufficiale della Regione"*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 Ottobre 2009

GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2009, n. 24:
Misure straordinarie per gli Enti Locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Misure straordinarie per le Comunità Montane

1. Le risorse finanziarie di cui alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" destinate ad alimentare il Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali" di cui all'art. 5 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 "Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane", possono essere destinate dalle Comunità Montane nell'anno 2009 anche alla copertura delle spese correnti limitatamente alle spese per il personale e a quelle riconducibili alla sola gestione degli uffici e dei servizi, per un tempo non eccedente l'anno finanziario 2009. Tali risorse saranno ripartite in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, della L.R. 18 maggio 2000, n. 95.

Art. 2

Modifiche ed integrazioni all'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143

1. Il comma 8 dell'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 è sostituito dal seguente:
"8. Per ogni funzione o servizio il Comune

può partecipare ad una sola forma associativa.”

2. Il comma 8-ter dell'art. 9 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 143, è così sostituito:

“8-ter. I criteri e le modalità di ripartizione dei contributi per l'associazionismo, da assegnare alle Unioni di Comuni e alle altre forme associative di cui al Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali”

Art. 3

Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10

1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 dopo la parola “IVEL” sono aggiunte le seguenti: “qualora l'esercizio associato riguardi la medesima funzione o il medesimo servizio”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *BURA*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 Ottobre 2009

GIOVANNI CHIODI

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 558:

Legge Regionale 9 aprile 1997, n. 35 concernente “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici” – Riconoscimento del Comune di SAN SALVO –CH- quale Ente Gestore del giardino e orto botanico - “MEDITERRANEO”. Riconosciuto di interesse regionale con DH 17/52 del 27-11-2002 e con D.G.R n°1545 del 27 dicembre 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 9 aprile 1997, n.35 (L.R. n.35/97) concernente “Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici” ed in particolare il comma 2° E 3 dell'art. 2 della medesima L.R. 35/97;

Dato atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2520 del 23.9.1998 ha approvato i criteri fissati dalla Commissione Botanica Regionale per il riconoscimento dei giardini ed orti botanici di interesse regionale, nonché i criteri e le priorità per la selezione delle richieste per l'ottenimento dei contributi regionali, ai sensi dell'art.2 comma 2) e del punto 2) dell'art.3 della L.R.n.35/97;

Dato atto che in riferimento dei criteri fissati con la su indicata deliberazione di Giunta Regionale n.2520/1998, il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio con DH 17/52 del 27-11-2002 e successivamente con deliberazione di Giunta Regionale n°1545 del 27 dicembre 2006, ha individuato, ovvero riconosciuto, su parere favorevole della Commissione Botanica Regionale, di interesse regionale il Giardino botanico “MEDITERRANEO”- SAN SALVO –CH- gestito dall'INFA;

Dato atto che il Comune di SAN SALVO –CH- con nota del 29 ottobre 2008 n. 22875, ha trasmesso alla Direzione Agricoltura, che l'ha assunta in data 4-11-2008 prot. n. 124084, la

richiesta dei contributi per l'anno 2008 (campagna 2009) previsti dalla L.R. 35/97 in favore del giardino botanico "MEDITERRANEO", allegando la necessaria documentazione;

Visto il Verbale della Commissione Botanica Regionale nominata con D.G.R n. 957 del 21.08.2006 che, nella seduta del 9 LUGLIO 2009, esprime all'unanimità assenso al riconoscimento del Comune di SAN SALVO -CH- quale Ente Gestore del Giardino Botanico "MEDITERRANEO";

Vista la Relazione Istruttoria dell'Ufficio Agroambiente del 22 luglio 2009 con la quale si esprime parere favorevole al Riconoscimento del Comune di SAN SALVO -CH- quale Ente Gestore del Giardino Botanico "MEDITERRANEO";

Ritenuto pertanto, che si deve provvedere ad individuare nel Comune di SAN SALVO -CH- il nuovo Ente Gestore del Giardino Botanico "MEDITERRANEO" ubicato nel territorio dello stesso Comune;

Sentito il Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, il quale relaziona in merito;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e il Dirigente del Servizio

Gestione del Territorio hanno attestato la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce al provvedimento;

A voti unanimi:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa

- 1 di riconoscere Il Comune di SAN SALVO -CH- quale Ente Gestore del Giardino Botanico di interesse regionale "MEDITERRANEO" Ubicato nel Comune di SAN SALVO - CH- ai sensi dei comma 2 e 3 dell'art 2 della L.R. 9-04-1997 n. 35:
- 2 di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Allegati :

- 1) Relazione istruttoria dell'Ufficio Agroambiente del 22-07-09 composta di n 1 facciata;
- 2) Verbale della Commissione Botanica del 9-07-09 composto da n. 3 facciate.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Concessione dei Contributi regionali annualità 2008 (campagna 2009) e richiesta di riconoscimento del Comune di S. Salvo quale Ente gestore del giardino botanico "Mediterraneo".

L'Ufficio Agroambiente:

Vista la nota del 27 ottobre 2005 con la quale l'INFA ha trasmesso alla Direzione Agricoltura, che l'ha assunta in data 28-10-2006 prot. n. 55773, la richiesta per l'anno 2005 (campagna 2006) dei contributi previsti dalla L.R. 35/97 in favore del giardino botanico "MEDITERRANEO", per un importo di € 32.466,72.

Vista la nota del 25-11-2005 prot. RA 62415 con la quale il Servizio Gestione del territorio ha comunicato all'INFA e al Comune di San Salvo, l'impossibilità di accogliere la domanda per l'anno 2005 (campagna 2006) in quanto le nuove disposizioni previste dalla L. 24 dicembre 2004, n.350 impediscono alle Regioni, di poter concedere contributi a privati, qualora venga fatto ricorso all'indebitamento.

Vista la nota del 15 dicembre 2005 prot 24770, assunta agli atti della Direzione Agricoltura in data 21 dicembre 2005 prot. RA 68976, con la quale il Comune di San Salvo -CH- chiede di concedere la pari somma al Comune di San Salvo.

Vista la nota del 27-12-2005 prot. RA 69845 con la quale il Servizio Gestione del territorio ha comunicato al Comune di San Salvo e p.c all'INFA che per poter valutare la domanda la stessa deve essere corredata di tutta la documentazione prevista, ed in particolare:

- 1- dimostrare di essere rientrato in possesso dell'area interessata al Giardino Botanico "Mediterraneo";
- 2- predisporre ed inviare un piano di spesa preventivo sulla base dei criteri indicati dalla Commissione Botanica prevista all'art 3 della L.R.35/97. (con elencata la documentazione atta a costituire il progetto).

Vista la nota del 29 ottobre 2008 con la quale il Comune di SAN SALVO ha trasmesso alla Direzione Agricoltura, che l'ha assunta in data 4-11-2008 prot. n. 124084, la richiesta dei contributi, per l'anno 2008 (campagna 2009) previsti dalla L.R. 35/97 in favore del giardino botanico "MEDITERRANEO".

Vista l'attestazione del sindaco del Comune di SAN SALVO, allegata alla suddetta nota, nella quale si attesta che il Comune di SAN SALVO è l'Ente Gestore del giardino botanico MEDITERRANEO;

Visto il verbale della Commissione Botanica regionale del 9-07-2009 nel quale, tra l'altro, da atto che il comune di SAN SALVO - CH- possiede i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R.35/97 per essere riconosciuto quale Ente Gestore del Giardino Mediterraneo e per essere destinatario del contributo di cui alla suddetta legge;

Preso Atto che il Comune di SAN SALVO- CH - rientra tra le figure previste dall'art 2 comma 3 della L.R.35/97 per la Gestione dei Giardini e Orti botanici di interesse regionale;

PER QUANTO SOPRA

L'Ufficio Agroambiente ritiene che il Comune di SAN SALVO-CH- possa essere riconosciuto Ente Gestore del Giardino Botanico "MEDITERRANEO".

22-7-2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dr Paolo LONGO

VERBALE

La Commissione Botanica Regionale, prevista e nominata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 09/04/97, si è riunita in data 09/07/2009, alle ore 10,00, presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale di Pescara, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Esame e valutazioni di merito in relazione alla gestione ed ai bilanci consuntivi dei giardini ed orti botanici di interesse regionale presentati dagli Enti gestori dei giardini ed orti botanici di interesse regionale relativamente alle campagne 2006 e 2007;
 - 2) Esame e valutazioni di merito in relazione alle domande e ai relativi progetti presentati dagli Enti gestori dei giardini ed orti botanici di interesse regionale per la presente campagna;
- Varie ed eventuali.

Per la Commissione risultano presenti e assenti i componenti che seguono:

Dr.ssa Aida Mastrogiovanni	Presidente	Dirigente Regionale	presente
Dr. Paolo Longo	Segretario	Responsabile Ufficio Agroambiente	presente
Dr. Carlo Console	Componente	Soc. Botanica Italiana	assente
Dr. Massimo Pellegrini	Componente	Ecologo reg. Abruzzo	presente
Prof. Valter Rossi	Componente	Dipartimento Scienze Ambientali	presente
Dr.ssa Annabella Pace	Componente	Funzionario Ufficio Parchi	presente
Dr. Enzo Taglieri	Componente	Ispettore reg. delle Foreste	assente
Dr. Pierluigi Cianci	Componente	Federazione. Dottori Agronomi	assente


1) Il Presidente, constatato il numero dei presenti, dichiara valida la seduta e passa all'esame del **primo punto all'ordine del giorno** e precisamente alla "verifica dei consuntivi anno 2005 (campagna 2006)" dei Giardini e orti botanici di interesse regionale ammessi al contributo per l'annualità 2005 campagna 2006, la cui situazione finanziaria è riassunta nella seguente tabella.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ANNO 2005 (CAMPAGNA 2006)

<i>GIARDINI E ORTI BOTANICI DI INTERESSE REGIONALE</i>	<i>ENTE GESTORE</i>	<i>IMPORTO LAVORI AMMESSI</i>	<i>IMPORTO CONTRIBUTI CONCESSI</i>	<i>IMPORTO LAVORI RENDICONTATI</i>
<i>Collemaggio</i>	<i>Provincia de L'Aquila</i>	<i>€ 17.345,00</i>	<i>€13.008,13</i>	<i>€ 17.466,76</i>
<i>Gole del Sagittario</i>	<i>Comune Anversa Abruzzi</i>	<i>€ 23.850,00</i>	<i>€17.886,18</i>	<i>23.848,24</i>
<i>Lago di Penne</i>	<i>Comune di Penne</i>	<i>€ 27.101,00</i>	<i>€ 20.325,20</i>	<i>€ 27.101,00</i>
<i>Giardino dei Semplici</i>	<i>Università G.D'Annunzio di Chieti</i>	<i>€ 21.681,00</i>	<i>€16.260,17</i>	<i>€ 21.681,00</i>
<i>Campo Imperatore</i>	<i>Università L'Aquila</i>	<i>€ 37.941,00</i>	<i>€ 28.455,28</i>	<i>€ 40.169,58</i>
<i>Michele Tenore</i>	<i>Ente Parco Nazionale Maiella</i>	<i>€ 23.307,00</i>	<i>€17.479,68</i>	<i>€ 33.315,40</i>
<i>Daniela Brescia</i>	<i>Ente Parco Nazionale Maiella</i>	<i>€ 38.941,00</i>	<i>€ 28.455,28</i>	<i>€ 39.301,46</i>
<i>Campo Felice</i>	<i>Comune di Luoli</i>	<i>€ 10.840,00</i>	<i>€ 8.130,08</i>	<i>€ 11.463,11</i>
TOTALE		€ 200.000,00	€ 150.000,00	

La Commissione procede a verificare, per ogni giardino o orto botanico di interesse regionale, ammesso al contributo regionale per la campagna 2006, la corrispondenza tra l'entità e qualità dei lavori ammessi in fase di concessione del contributo e l'entità e qualità dei lavori dichiarati, risultanti dai consuntivi, relativamente alle spese sostenute per l'annualità 2005, campagna 2006, le quali, ai fini dell'ammissibilità, debbono avere il carattere di "spese di investimento" essendo state finanziate interamente con mutuo.

La Commissione, a seguito della verifica dei consuntivi presentati dagli Enti Gestori dei giardini finanziati, prende atto che le spese ivi rendicontate hanno carattere di spese di investimento e pertanto sono conformi alle statuizioni dell'art. 3 comma 18, lett. A,B,C, e D della Legge n. 350/03 e sono inoltre in linea con gli obiettivi del programma regionale e con i preventivi presentati.



Sempre sul primo punto all'ordine del giorno, la Commissione procede alla "verifica dei consuntivi anno 2006 (campagna 2007)" dei Giardini e orti botanici di interesse regionale ammessi al contributo per l'annualità 2006 campagna 2007, la cui situazione finanziaria è riassunta nella seguente tabella.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ANNO 2006 (CAMPAGNA 2007)


GIARDINI E ORTI BOTANICI DI INTERESSE REGIONALE	ENTE GESTORE	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO CON MUTUO	IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO CON FONDI REGIONALI	TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO AMMESSO	TOTALE SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO LAVORI RENDICONTATI
Collemaggio	Provincia di L'Aquila	€ 9.973,00	€ 25.583,00	€ 35.586,00	€ 47.448,00	Ha richiesto proroga
Gole del Sagittario	Comune Anversa Abruzzi	€ 13.713,00	€ 35.176,00	€ 48.889,00	€ 65.185,34	€ 65.185,34
Lago di Penne	Comune di Penne	€ 15.583,00	€ 38.918,00	€ 54.501,00	€ 72.668,00	€ 73.281,93
Giardino dei Semplici	Università G.D'Annunzio di Chieti	€ 12.466,00	€ 31.978,00	€ 44.444,00	€ 59.258,70	Da rendicontare
Campo Imperatore	Università L'Aquila	€ 21.816,00	€ 55.962,00	€ 77.778,00	€ 103.704,00	Rendicontazione parziale
Michele Tenore	Parco Nazionale Maiella	€ 13.401,00	€ 34.377,00	€ 47.778,00	€ 63.704,00	€ 66.037,08
Daniela Brescia	Parco Nazionale Maiella	€ 21.816,00	€ 55.962,00	€ 77.778,00	€ 103.704,00	Da rendicontare
Campo Felice	Comune di Lucoli	€ 6.233,00	€ 15.989,00	€ 22.222,00	€ 29.629,00	Ha richiesto proroga
TOTALE		€ 115.000,00	€ 287.216,00	€ 402.216,00	€ 536.288,00	

La Commissione procede a verificare, per ogni giardino o orto botanico di interesse regionale ammesso al contributo regionale per la campagna 2007, la corrispondenza tra l'entità e qualità dei lavori ammessi in fase di concessione del contributo e l'entità e qualità dei lavori dichiarati, risultanti dai consuntivi, relativamente alle spese sostenute per l'annualità 2006 campagna 2007.

La Commissione, all'unanimità, giudica i consuntivi prodotti dagli Enti Gestori dei Giardini botanici: Lago di Penne, Gole del Sagittario, Michele Tenore, conformi agli obiettivi del programma regionale, ai preventivi presentati dagli stessi e alle statuizioni dell'art. 3 comma 18, lett. A,B,C, e D della Legge n. 350/03 per gli importi assegnati con determina DH2/25 del 04/07/07.

In relazione agli altri giardini che non hanno ancora presentato il previsto consuntivo o hanno prodotto una rendicontazione parziale, la Commissione incarica l'Ufficio regionale competente a sollecitarne la presentazione, prevedendo come termine il 15 settembre 2009.

2) In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la Commissione prende in primo luogo in esame la posizione del Comune di San Salvo, che ha presentato domanda per l'annualità 2008 (campagna 2009) quale Ente gestore del Giardino Mediterraneo. La Commissione, all'unanimità, dà atto che il Comune di San Salvo possiede i requisiti ex art. 2. LR 35/97 per essere riconosciuto quale Ente Gestore del Giardino Mediterraneo e per essere destinatario del contributo di cui alla suddetta legge, relativamente alla campagna 2009, previa valutazione e ripartizione del contributo, con riserva connessa al riconoscimento da parte della Giunta Regionale.



Sempre sul secondo punto all'ordine del giorno, la Commissione procede a un primo esame dei progetti presentati dai seguenti giardini a valere sull'annualità 2008 (campagna 2009):

- Giardino botanico Alpino " Campo Imperatore" L'Aquila;
- Giardino botanico Riserva Naturale "Lago di Penne" Penne -PE-;
- Giardino botanico " Michele Tenore" Lama dei Peligni -CH-;
- Giardino botanico " Collemaggio" L'Aquila -AQ-;
- Giardino botanico " Gole del Sagittario" Anversa degli Abruzzi -AQ-;
- Giardino botanico " Daniela Brescia " Sant'Eufemia a Maiella -PE-;
- Giardino botanico " Campo Felice" - Lucoli -AQ-;
- Giardino botanico ufficiale " Giardino dei Semplici" Chieti -CH-;
- Giardino botanico " Mediterraneo" San Salvo -CH-;

Al termine del suddetto esame preliminare la Commissione all'unanimità decide di:

- 1) propone al Servizio competente di procedere all'impegno di tutta la somma disponibile di € 100.000;
- 2) di rinviare ad successiva riunione l'esame approfondito di tutti i progetti presentati e di ogni atto o adempimento necessario.

3) Tra le varie ed eventuali:

In considerazione della prossima scadenza della data per la presentazione da parte degli Enti Gestori dei progetti e piani di spesa preventivi, il cui termine è fissato al 30 ottobre 2009 il dott. Massimo Pellegrini rileva la necessità ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L. R. n. 35/97 di procedere all'aggiornamento annuale delle "linee e dei programmi di intervento, criteri e priorità per i Giardini botanici di interesse regionale". A tale proposito la Commissione ritiene opportuno **confermare** i "criteri per la realizzazione e riconoscimento dei giardini di interesse regionale" e "le linee e i programmi di intervento, criteri e priorità per la concessione dei contributi" proposti dalla stessa Commissione nella seduta del 23-10-2008 e approvati con DGR 1187/08 (pubbl. sul BURA del 23 gennaio 2009), **salvo** le seguenti modifiche e integrazioni:

- AL PUNTO 2) - INDIVIDUAZIONE ANNUALE DELLE LINEE ED I PROGRAMMI DELL'INTERVENTO REGIONALE PER I GIARDINI E ORTI BOTANICI DI INTERESSE REGIONALE E CRITERI E PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI,

AL PAR. 2 :

sostituire ai termini <<concessione del contributo>> i termini <<liquidazione dell'anticipo del contributo>>;

AL PAR. 4

sostituire i termini <<del contributo concesso>> con i termini <<della spesa complessiva>>; aggiungere in fine la seguente precisazione <<le percentuali di cui ai punti precedenti vanno rispettate anche in fase di determinazione della spesa ammissibile per singolo giardino>>.

La Commissione al termine della riunione, su proposta del Prof. Walter Rossi, decide all'unanimità di programmare visite ispettive (nella primavera 2010) presso tutti i Giardini Botanici di interesse regionale, ivi compreso il Giardino Mediterraneo. Le visite saranno finalizzate:

ad accertare il mantenimento dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento;
a verificare i requisiti posseduti dai Giardini alla luce della applicazione della D.G.R. 1187/2008 (B.U.R.A n. 6 del 23 gennaio 2009);

a orientare la Commissione botanica per l'elaborazione delle future linee guida per la gestione dei Giardini.

La seduta è tolta alle ore 13,45

Il Segretario

Dott. Agr. Paolo LONGO

Il Presidente

Dott.ssa Aida MASTROGIOVANNI




La presente copia, com-
posta di n. 3 facciate,
è conforme all'originale.
Pescara, li 28 AGO 2009

Dott. Paolo Longo



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 561/P:

L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi.- Programma 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il D. Lgs. 267/00 recante: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";
- la L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzioni di nuovi Comuni, Unioni e fusioni";
- in particolare, l'art 9 comma 8 ter della L.R.143/97 e succ. mod ed int. recita: la G.R. d'intesa con la IIa Commissione Consiliare provvede a definire criteri e modalità per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le Unioni di Comuni concertandoli con le Associazioni Regionali delle Autonomie Locali ;

Tenuto conto che:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha stabilito i criteri di riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, sanciti con atto n. 936 del 1° marzo 2006 e n. 35 del 18 aprile 2007,
- ha comunicato alla Regione Abruzzo con n. 2279 F.L 6/09 acquisita al protocollo della Direzione in data 2 luglio 2009 con n. 1595, di aver disposto il pagamento del

contributo spettante alla Regione Abruzzo per l'importo di €847.592,07

- che le medesime risorse sono state imputate sul Cap 11044 UPB 14.01.002 del bilancio regionale esercizio finanziario 2009 con Deliberazione di G.R. n 466 del 2009 ;

Tenuto conto inoltre che,

- i drastici tagli effettuati dallo Stato sul fondo ordinario per le Unioni di Comuni Montani, hanno penalizzato notevolmente l'erogazione di servizi a favore delle comunità locali;
- a seguito dell' evento sismico del 6 Aprile che ha interessato in particolare, il territorio della provincia dell'Aquila, è stato ulteriormente penalizzato l'intero territorio della Regione Abruzzo;
- è indispensabile ed urgente garantire continuità nella erogazione di funzioni e/o servizi svolti in forma associata a favore dei cittadini;

Considerato che i contributi concedibili sono contributi finanziati sia con la somma stanziata sul Cap. 11044 fondo statale trasferito alla Regione a seguito dell'intesa n .936 del 1 marzo 2006 pari ad € 847.592,07, che con la somma derivante dal fondo regionale FAS pari ad €1.300.000,00 che sarà assegnata ai soggetti richiedenti, nel 2009, solo se il Par/Fas 2007/2013, in corso di predisposizione da parte della G.R. verrà approvato nel corso del corrente anno.

Considerato:

che in data 2 ottobre 2009 si è tenuta in Pescara una riunione della Conferenza Permanente Regione/Enti Locali, allargata ai Rappresentanti delle Unioni di Comuni Montani e non Montani, che ha espresso il proprio parere favorevole, riguardo al "Programma 2009 ", come da verbale allegato alla presente deliberazione (Allegato A)

Ritenuto, per quanto sopraesposto, di adottare

tare in via eccezionale e limitatamente all'anno 2009, come da proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli stessi criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali relativi all'annualità 2008 alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani. (Allegato "B");

Dato atto che il Dirigente del Servizio "Riforme Istituzionali, e rapporti con gli Enti Locali" si è espresso favorevolmente in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dell'atto

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto riferito in premessa:

- Di approvare i "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio associato di funzioni e/o servizi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97 e successive mod ed integrazioni (Programma 2009)" di cui all'Allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di inviare il presente atto alla IIa Commissione Consiliare per l'acquisizione dell'intesa di cui all'art 9 comma 8 ter della L.R.143/97
- Di stabilire:
 - a) la decorrenza per la presentazione delle istanze da parte degli Enti, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul *BURA* della Regione Abruzzo;
 - b) il termine per la presentazione della domanda entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul *BURA* della Regione Abruzzo
- Di incaricare il Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali" a predisporre i conseguenti determine di impegno e liquidazione delle relative somme.
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul *BURA* e sul Sito INTERNET della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE

L'AQUILA

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE EE.LL.SEDUTA 2 OTTOBRE 2009

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno duemilanove alle ore 10.30, presso la sede della G.R., Viale Bovio, Pescara, è riunita la Conferenza Permanente Regione Enti Locali, ricostituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 16 giugno 2009 e convocata, sentito il Presidente della G.R., dall'Assessore regionale e VicePresidente della Conferenza stessa, Avv. C. MASCI con nota n. 3275 del 25 settembre 2009, per discutere il seguente o.d.g.:

1. L.R. 143/1997 - Proposta DGR: Criteri per l'erogazione di contributi alle Unioni di Comuni montani e non montani per servizi/funzioni esercitati in forma associata (Programma 2009)
2. L.R. 143/1997 - Proposta DGR: Criteri per l'erogazione di contributi alle Unioni di Comuni montani e non montani per servizi/funzioni esercitati in forma associata (Programma 2010)
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 21/98 e s.m.e.i., alla Conferenza sono stati invitati i Presidenti delle Unioni di Comuni montani e non montani in quanto interessati agli argomenti in discussione.

Sono, pertanto, presenti alla seduta:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Avv. C. MASCI | • Assessore regionale - VicePresidente Conferenza |
| • Dott. A. MARTORELLA | • Assessore Provincia di Pescara |
| • Dott. R. RASICCI | • VicePresidente Provincia di Teramo |
| • Dott. A. MONACO | • Assessore Provincia di Chieti |
| • Dott. G. TOCCARELLI | • Consigliere Provincia di L'Aquila |
| • Dott. G. CAMPANA | • Assessore Comune di Teramo |
| • Dott. G. VENDITTI | • Presidente UNCEM |

Sono, inoltre, presenti:

per l'UNCEM

- Dott. A. Colangelo

per le Unioni di Comuni montani e non montani:

- Dott. D. DI GREGORIO, Presidente C.M. Vestina
- Ing. G. PALMIERI, dirigente C.M. Medio-Sangro
- Dott. P. PIZZONE, Segretario C.M. Maiella-Morrone
- Dott. S. POLIDORO, Dirigente C.M. Sirentina
- Dott. A. CORSETTI, Vice Presidente C.M. Valle Roveto
- Dott. A. SCOPINO, Presidente C.M. Valsangro
- Dott. M. ERAMO, Presidente C.M. Valle Giovenco
- Dott. E. ALONZO, Segretario C.M. Valle Giovenco
- Dott. A. DI VARANO, Presidente C.M. Gran Sasso
- Dott. G. FOSCHI, Dirigente Unione Comuni Città Territorio Val Vomano
- Dott. D. PACE, Presidente Unione Comuni Frentania-Costa dei Trabocchi
- Dott. S. ROMAGNOLI, Dirigente Unione Comuni Frentania-Costa dei Trabocchi

Ufficio "Riforme Istituzionali e Federalismo Amministrativo Segreteria della Conferenza Regione Enti Locali ed attività connesse" Tel.: 085 7672165 Fax 085 7672224 e-mail vincenzo.pallini@regione.abruzzo.it



GIUNTA REGIONALE

L'AQUILA

- Dott. M. PETRUCCI, Presidente Unione dei Comuni Colline Teatine
- Dott. E. RACCIATTI, Dirigente Unione dei Comuni del Sinello

per la Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli":

- Dott.ssa F. Ibello, Direttore regionale
- Dott. ssa M.A. D'Antonio, Dirigente regionale
- Dott.ssa E. Di Stefano, Funzionario
- Dott. V. Pallini, Funzionario con mansioni di Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta il VicePresidente della Conferenza, Avv. MASCI, saluta gli intervenuti e ricorda ai presenti che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 16 giugno 2009 è stata ricostituita, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L.R. 21/96 e s.m. e i., la Conferenza senza i rappresentanti di Comuni e Comunità montane in quanto non ancora designati dall'ANCI e dall'UNCEM, sebbene più volte sollecitati dalla Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive".

Pertanto, la Conferenza, sebbene non sia stata completata nella sua composizione, in forza della norma richiamata può legittimamente essere convocata ed esplicare le proprie funzioni.

Tuttavia, l'Avv. MASCI coglie l'occasione per ribadire la necessità che l'organismo sia integrato dai rappresentanti degli enti locali ed invita i Presidenti dell'ANCI e dell'UNCEM a comunicare al più presto alla Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive" i nominativi degli amministratori locali designati.

Successivamente, l'Avv. MASCI, illustra in sintesi i contenuti degli argomenti posti all'o.d.g.

In particolare, segnala che per l'anno 2009, rispetto all'anno 2008, vi è stata una decurtazione dei fondi statali erogati alla Regione Abruzzo e destinati alla gestione associata di funzioni e servizi, decurtazione quantificabile nell'ordine di circa € 250.000,00.

Conseguentemente, le risorse a disposizione delle Unioni di Comuni montani e non montani abruzzesi risultano minori rispetto a quanto erogato nell'anno precedente.

Inoltre, allo stato attuale, non è possibile reperire ulteriori risorse dal bilancio regionale in quanto la situazione finanziaria della Regione Abruzzo non permette tale operazione.

Tuttavia, è stato deciso di attingere a parte dei fondi regionali PAR FAS e si prevede di utilizzare, per l'anno 2009, risorse pari ad € 1.300.000,00 da destinare alle Unioni di Comuni montani e non montani per la gestione associata di funzioni e servizi.

L'Avv. MASCI, inoltre, fa presente che, al fine di evitare l'esposizione degli enti ad eventuali difficoltà di natura finanziaria, atteso che nell'anno 2009 hanno comunque erogato servizi in forma associata a favore dei Comuni aderenti, è necessario garantire risorse per l'associazionismo comunale seguendo i medesimi criteri stabiliti per l'anno 2008.

Pertanto, la proposta di DGR attinente il Programma 2009, sulla quale chiede alla Conferenza di esprimere il proprio parere, ricalca, in sostanza, gli stessi contenuti della precedente deliberazione adottata nell'anno 2008 e consente agli enti di predisporre con celerità le istanze di richiesta dei fondi e, nel contempo, mette nelle condizioni il Servizio "Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali" di svolgere

Ufficio "Riforme Istituzionali e Federalismo Amministrativo Segreteria della Conferenza Regione Enti Locali ed attività connesse" Tel.: 085 7672165 Fax 085 7672224 e-mail vincenzo.pallini@regione.abruzzo.it



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

l'istruttoria necessaria alla adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi in tempi contenuti.

Tuttavia, è intenzione dell'Assessorato modificare, per l'anno 2010, i criteri di assegnazione delle risorse, privilegiando soprattutto quelle forme associative che dimostrino di ottenere reali economie di scala, garantendo, nello stesso tempo, la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Inoltre, saranno previste anche forme di premialità a favore di enti che assicurino servizi associati anche per i Comuni che non avranno i requisiti per appartenere a Comunità montane.

Per questa ragione nella riunione di oggi vengono presentate le proposte relative alla definizione di criteri e modalità per il sostegno dell'associazionismo comunale relative all'anno 2010.

L'Avv. MASCI chiede ai presenti e, soprattutto, ai Presidenti delle Unioni di Comuni montani e non montani, di esaminare tali proposte e di voler far pervenire le proprie osservazioni scritte in merito.

Il Dott. PETRUCCI chiede che nella sede in cui si concordano i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse vengano invitati anche i rappresentanti delle Unioni di Comuni non montani.

La Dott.ssa D'ANTONIO fa rilevare che la riunione odierna della Conferenza, allargata appositamente anche ai Presidenti delle Unioni di Comuni montani e non montani, rappresenta la sede opportuna in cui discutere la proposta di riparto dei fondi da destinare all'associazionismo comunale per l'anno 2009.

Inoltre, sostiene che è necessario che la Conferenza esprima il proprio parere nella seduta odierna al fine di permettere l'adozione della deliberazione da parte della G.R. e consentire al Servizio "Riforme Istituzionali e rapporti con gli Enti locali" di adottare, di conseguenza entro l'anno 2009, almeno il provvedimento relativo alla liquidazione delle risorse statali, in attesa della eventuale disponibilità dei fondi regionali PAR FAS da destinare all'associazionismo comunale.

La Dott. IBELLO a questo proposito sottolinea che l'assegnazione delle risorse di cui al PAR FAS, per le quali la G.R. sta predisponendo gli opportuni adempimenti, sarà disposta nel corso del corrente anno compatibilmente con i tempi di approvazione della delibera del CIPE che attribuirà tali risorse alla Regione Abruzzo.

Il Dott. DI GREGORIO sottolinea la necessità di porre maggiore attenzione alle problematiche dei piccolissimi Comuni che rappresentano la maggioranza dei Comuni abruzzesi e che, allo stato attuale, non possono più garantire servizi ai cittadini.

L'Avv. MASCI precisa che la Regione mette a disposizione delle Unioni risorse proprio per incentivare il fenomeno dell'associazionismo che, soprattutto per i piccoli Comuni, rappresenta l'unica opportunità di assicurare servizi ai propri cittadini. Inoltre, ricorda, che la normativa regionale e quella statale in corso di approvazione spingono nella direzione di agevolare il processo associativo.

Il Dott. PETRUCCI fa presente che il maggiore ostacolo all'associazionismo comunale è rappresentato dall'atteggiamento di molti amministratori locali che si ostinano non riconoscere nella gestione associata dei servizi opportunità di contenimento della spesa e, nello stesso tempo, offerta di servizi di qualità ai cittadini.



GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

Per meglio far comprendere l'importanza del fenomeno associativo il Dott. PETRUCCI suggerisce che la Regione Abruzzo organizzi corsi di formazione destinati principalmente agli amministratori locali per meglio diffondere la cultura dell'associazionismo comunale anche facendo ricorso alla conoscenza di esperienze che in altre Regioni sono ormai consolidate ed hanno ottenuto rilevanti risultati sul piano del contenimento della spesa a carico dei Comuni.

L'Avv. MASCI rassicura che una delle azioni previste con le risorse PAR FAS per l'anno 2010 è destinata specificatamente alla formazione degli amministratori locali ed avrà quale argomento di rilievo il tema della gestione associata di funzioni e servizi e dei vantaggi che essa comporta per i Comuni, soprattutto per quelli di piccole dimensioni e per quelli situati in aree disagiate.

Infine, chiede alla Conferenza di esprimere il proprio parere sui contenuti della proposta di D.G.R. relativa alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto dei fondi destinati, per l'anno 2009, alla gestione associata di funzioni e servizi. Mentre, per quanto riguarda i criteri e le modalità relativi all'anno 2010, invita i Presidenti delle Unioni montane e non montane a formulare osservazioni in merito.

La Conferenza esprime all'unanimità il proprio parere favorevole alla proposta di DGR contenente criteri per l'erogazione di contributi alle Unioni di Comuni montani e non montani per servizi/funzioni esercitati in forma associata (Programma 2009).

La Conferenza, inoltre, si associa all'unanimità all'invito rivolto dall'Assessore regionale Avv. MASCI ai Presidenti delle Unioni di Comuni montani e non montani affinché facciano pervenire eventuali osservazioni scritte sulla proposta di DGR contenente i criteri per l'erogazione di contributi alle Unioni di Comuni montani e non montani per servizi/funzioni esercitati in forma associata (Programma 2010).

Alle ore 12.00 l'Avv. MASCI dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Dott. Vincenzo Pallini

IL DIRETTORE
REGIONALE
Dott.ssa Filomena
Bello

IL COMPONENTE LA GIUNTA
REGIONALE
Avv. Carlo Masci

GIUNTA REGIONALE
Direzione Riforme Istituzionali
Enti locali - Bilancio - Attività Sportive
Per copie e originali: originale
Composto di n. fogli e n. fascicoli
.....
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Filomena BELLO

ALLEGATO come parte integrante alla dell
berazione n. **56.1/P** del **15** **01.1.** **2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ~~Walter~~ **Gariani**)

ALLEGATO "B"

"Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani e alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 143/97 e successive mod ed integrazioni (Programma 2009)"

Soggetti richiedenti

Sono abilitati a chiedere la concessione di **contributi regionali e contributi statali trasferiti alla Regione** le Unioni di Comuni montani e le Unioni di Comuni non montani, esistenti alla data del 31 dicembre 2008, che, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, della L.R. 143/97 e succ. mod. ed integraz., raggiungano la soglia minima dei 5.000 abitanti residenti, secondo l'ultimo censimento ISTAT.

Tipologia dei contributi

I contributi, per l'anno 2009, sono erogati alle Unioni che dichiarino di aver attivato ed effettivamente svolto nell'anno 2009 funzioni e/o servizi che siano ricompresi nelle MACROAREE (Tabella "A"), con esclusione di quelli svolti da Consorzi, Società, ovvero altri soggetti appositamente costituiti, che non siano Unioni.

Alla istanza, che va prodotta **esclusivamente** secondo l'allegato **modello A1)**, devono essere allegate le schede relative alle funzioni e/o servizi attivati per ogni macroarea, secondo gli allegati schemi (Schemi 1, 2, 3 4 e 5) e la relazione analitica.

I contributi sono concessi a quelle Unioni che effettivamente abbiano svolto nel 2009, per almeno 8 mesi antecedenti la data di presentazione della istanza, le funzioni e/o i servizi afferenti le voci incluse in ciascuna delle 4 macroaree di intervento, a favore di almeno il 50% dei Comuni aderenti all'Unione, in relazione al numero di funzioni/servizi gestiti in forma associata e al numero dei Comuni serviti. I contributi sono concessi solo nei casi in cui, attraverso la gestione associata di funzioni e/o servizi svolti nell'anno 2008, siano state effettivamente conseguite economie di scala da parte dei Comuni aderenti alle Unioni, dimostrabili attraverso una relazione tecnica, a firma del Responsabile del servizio finanziario dell'Unione, dalla quale si possa desumere in termini quantitativi tale economia.

UNTA REGIONALE
 Direzione Riforme Istituzionali
 Locali - Bilancio - Attività Sportive

MACROAREA "A" GESTIONE DEL TERRITORIO

1) Protezione Civile; 2) Interventi di cui al D.lgs 626/94; 3) Viabilità/IlluminazionePubblica 4) Valutazione d'incidenza; 5) Prevenzione incendi; 6) Ufficio LLPP;7) Disinfestazione e Derattizzazione 8) Ufficio tecnico-urbanistico-edilizio; 9) Catasto; 10) Raccolta differenziata; 11) Fonti energetiche alternative e rinnovabili.12) Gestione unica del personale

MACROAREA "B" GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA E INFORMATICA

1) Ufficio Contabilità; 2) Ufficio ICI-Tributi; 3) Sistemi informatici. 4) Gestione economica delle risorse

MACROAREA "C" GESTIONE RAPPORTI CITTADINI E IMPRESE

1) URP; 2) SUAP; 3) Musei biblioteche e attività culturali; 4) Difensore civico, 5) Ufficio Stampa; 6) Ufficio legale; 7) Privacy

MACROAREA "D" POLIZIA LOCALE

Sono esclusi dal riparto i Comuni che, pur usufruendo del servizio/funzione, non appartengono all'Unione .

E' necessario dimostrare che i Comuni abbiano delegato, con formale atto **deliberativo**, la complessità delle attività ricomprese nelle funzioni e/o nei servizi all'Unione.

Riparto dei contributi

L'importo complessivo dei contributi da erogare è pari alla somma di € 847.592,07 stanziata sul Cap 11044 della spesa del bilancio di previsione 2009 relativa ai fondi statali trasferiti alla Regione e alla somma, derivante dal fondo regionale Fas, pari ad € 1.300.000,00, che sarà assegnata ai soggetti richiedenti, nel 2009, solo se il Par/Fas 2007/2013, in corso di predisposizione da parte della G.R., verrà approvato nel corso del corrente anno.

- **Il Fondo trasferito dallo Stato**, di cui al Cap. 11044, è ripartito nella misura del 35% alle Unioni di Comuni Montani e nella misura del 65% alle Unioni di Comuni non Montani.
- **Il Fondo regionale FAS** è ripartito nella misura del 65% alle Unioni di Comuni Montani e nella misura del 35% alle Unioni di Comuni non Montani.

Modalità di riparto del fondo statale trasferito alla Regione di cui al Cap.11044

L'importo complessivo dei contributi è pari alla somma stanziata sul Cap. 11044 della spesa del bilancio 2009 che è pari ad € 847.592,07

Tale importo è ripartito secondo la seguente modalità:

Una quota, pari al 65%, destinata alle Unioni di Comuni non Montani, è ripartita secondo le seguenti percentuali assegnate a ciascuna macroarea:

LA REGIONE
Riforme Istituzionali
Bilancio - Autonomia
Locali

- MACROAREA A valore 30 %
- MACROAREA B valore 25 %
- MACROAREA C valore 25 %
- MACROAREA D valore 20%

La restante quota pari al 35%, destinata alle Unioni di Comuni Montani, è ripartita secondo le seguenti percentuali assegnate a ciascuna macroarea.

- MACROAREA A valore 40%
- MACROAREA B valore 25 %
- MACROAREA C valore 25 %
- MACROAREA D valore 10%

Modalità di riparto del Fondo Regionale Fas

Il 65%, alle Unioni di Comuni Montani è ripartito secondo le seguenti percentuali assegnate a ciascuna macroarea:

- MACROAREA A valore 40%
- MACROAREA B valore 25 %
- MACROAREA C valore 25 %
- MACROAREA D valore 10 %

Il 35%, alle Unioni di Comuni non Montani, è ripartito secondo le seguenti percentuali assegnate a ciascuna macroarea.


- MACROAREA A valore 30 %
- MACROAREA B valore 25 %
- MACROAREA C valore 25 %
- MACROAREA D valore 20%

Trasmissione delle domande

Per accedere alla contribuzione, relativa alla annualità 2009, le Unioni di Comuni devono produrre:

1. L'istanza compilata secondo il modello A1) allegato predisposto dal Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali"
2. Gli schemi 1, 2, 3 e 4, allegati, predisposti dal Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali",

Per poter accedere al contributo relativo, all'annualità 2009, le Unioni richiedenti che hanno percepito i contributi erogati nel 2008, devono, necessariamente, produrre, a pena di inammissibilità:



LA REGIONE
DIREZIONE REGIONALE RIFORME ISTITUZIONALI
E ATTIVITÀ SPORTIVE
BILANCIO

la relazione analitica, a firma del responsabile finanziario dell'Unione, di descrizione di ciascun servizio e/o funzione svolti nell'anno 2008 e per i quali sono stati percepiti contributi regionali;

Tale relazione deve attestare per ciascun servizio e/o funzione:

- a) il personale impiegato;
- b) la quantità delle risorse finanziarie utilizzate, sia proprie che di provenienza regionale;
- c) il capitolo di spesa afferente il servizio e/o la funzione attivato.
- d) indicazione delle effettive economie di scala conseguite da ciascun Comune nell'anno 2008
- e) che le risorse attribuite nell'annualità 2008 sono state utilizzate solo ed esclusivamente per svolgere funzioni e/o servizi ammessi a contribuzione.

Entro il 31 gennaio 2010 le Unioni di Comuni beneficiarie dei contributi dovranno trasmettere analoga relazione che dovrà, contenere le attestazioni riferite all'anno 2009.

Il Servizio Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali potrà attivare apposite procedure per il monitoraggio e la verifica delle risorse assegnate ai fini di un eventuale recupero delle somme erogate nel 2008.

Le somme recuperate devono essere restituite dalle Unioni alla Regione Abruzzo, mediante versamento sul c/c bancario n.000000040300 intestato a Regione Abruzzo presso la Carispac ABI 06040 CAB 0360, specificando, nella causale del versamento, la legge regionale di riferimento e le stesse dovranno inviare alla Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali, Bilancio ed Attività Sportive copia dell'avvenuto versamento.

Le domande, prodotte esclusivamente in conformità ai modelli allegati, a pena di inammissibilità, devono essere inviate, con Raccomandata A.R., alla Regione Abruzzo – Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio Attività Sportive" - Via Raffaello, 137 – 65100 – Pescara, entro e non oltre il **decimo giorno successivo** alla data di pubblicazione sul B.U.R.A della deliberazione di Giunta Regionale. Farà fede la data del timbro postale di trasmissione.

Non sono, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non sono considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A..

Le domande devono essere prodotte a firma del rappresentante legale dell'Unione.

GIUNTA REGIONALE
Le Riforme Istituzionali
- Bilancio - Attività Sportive

Modello A 1
SCHEMA DOMANDA

Alla Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali, Bilancio
Attività Sportive
Via Raffaello, 137
65100 - P E S C A R A

OGGETTO: Delibera di G.R. n. _____ del _____ - L.R. 143/97 e succ. mod. ed integr. - Programma 2009 -

Il sottoscritto _____, Presidente pro-tempore della
Unione di Comuni montani _____ ovvero della
Unione di Comuni non montani _____ con sede in

C H I E D E

la concessione di contributi regionali previsti dall'atto richiamato in oggetto e dichiara che sono effettivamente e direttamente svolte da questa Unione le funzioni e/o servizi per i quali si richiede la contribuzione.

A tal fine si trasmette, in allegato, n _____ schede e relazione analitica, redatte secondo i modelli allegati alla D.G.R.

Chiede, inoltre, che le provvidenze erogate siano accreditate presso _____

Data _____

IL PRESIDENTE

N.B. Le domande, prodotte esclusivamente in conformità al presente modello, a pena di inammissibilità, devono essere inviate, con raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A. (farà fede il timbro postale di trasmissione). Non sono, in ogni caso, accettate altre modalità di trasmissione e non sono considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione della delibera di G.R. sul B.U.R.A.. Inoltre deve essere indicato il CODICE IBAN



LA REGIONE
le Riforme Istituzionali
Bilancio - Attività Sportive

SCHEMA 1

UNIONE RICHIEDENTE _____ N° COMUNI _____

MACROAREA "A" GESTIONE DEL TERRITORIO

- 1) Protezione Civile; 2) Interventi di cui al d.lgs 626/94; 3) Viabilità / Illuminazione pubblica
4) Valutazione d'incidenza; 5) Prevenzione incendi; 6) Ufficio LL.PP.;
7) Disinfestazione/Derattizzazione 8) Ufficio Tecnico-Urbanistico-Edilizio; 9) Catasto; 10)
Raccolta Differenziata; 11) Fonti energetiche alternative e rinnovabili; 12) Gestione Unica
del Personale

Scheda del servizio e/o funzione svolta nel 2009, per i quali si richiede il contributo
Denominazione del servizio e/o funzione _____

Data di attivazione _____

Comuni che hanno delegato il servizio e/o la funzione all'Unione	Estremi atto formale di delega all'Unione
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Note:

Data _____

IL DIRIGENTE

N.B. Inserire solo Comuni appartenenti all'Unione - Compilare una scheda per ciascun servizio e/o funzione svolta.

GIUNTA REGIONALE
*Commissione Regionale per la
Riforma Istituzionale
- Bilancio - Attività Sportive*

SCHEMA 2

UNIONE RICHIEDENTE _____ N° COMUNI _____

MACROAREA "B" GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-INFORMATICA

1) Ufficio Contabilità; 2) Ufficio I.C.I.-Tributi; 3) Sistemi informatici; 4) Gestione Economica delle Risorse

Scheda del servizio e/o funzione svolta nel 2009 per i quali si richiede il contributo
Denominazione del servizio e/o funzione _____

Data di attivazione _____

Comuni che hanno delegato il servizio e/o la funzione all'Unione	Estremi atto formale di delega all'Unione
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Note:

Data _____ IL DIRIGENTE _____

N.B. Inserire solo i Comuni appartenenti all'Unione - Compilare una scheda per ciascun servizio e/o funzione svolta.



3

UNIONE REGIONALE
Commissione Riforme Istituzionali
Servizi - Bilancio - Attività Sportive

SCHEMA 3

UNIONE RICHIEDENTE _____ N° COMUNI _____

MACROAREA "C" GESTIONE RAPPORTI CITTADINI ed IMPRESE

1) U.R.P.; 2) SUAP 3) Musei Biblioteche ed Attività Culturali; 4) Difensore Civico; 5) Ufficio Stampa; 6) Ufficio Legale; 7) Privacy;

Scheda del servizio e/o funzione svolta nel 2009 per i quali si richiede il contributo
Denominazione del servizio e/o funzione _____

Data di attivazione _____

Comuni che hanno delegato il servizio e/o la funzione all'Unione	Estremi atto formale di delega all'Unione
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Note:

Data _____ IL DIRIGENTE _____

N.B. Inserire solo Comuni appartenenti all'Unione - Compilare una scheda per ciascun servizio e/o funzione svolta.


4

GIUNTA REGIONALE
Commissione Regionale di
Riforme Locali - Bilancio - Attività Sportive

SCHEMA 4

UNIONE RICHIEDENTE _____ N° COMUNI _____

MACROAREA "D" POLIZIA LOCALE

Scheda del servizio e/o funzione svolto nel 2009 per il quale si richiede il contributo

Denominazione del servizio e/o funzione _____

Data di attivazione _____

Comuni che hanno delegato il servizio e/o la funzione all'Unione	Estremi atto formale di delega all'Unione
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Note:

Data _____ IL DIRIGENTE _____

N.B. Inserire solo Comuni appartenenti all'Unione - compilare una scheda per ciascun servizio e/o funzione svolto

GIUNTA REGIONALE
Direz. Riforme Istituz. " " "
Enti locali - Bilancio - Attività Sportive

RELAZIONE

UNIONE RICHIEDENTE _____ N° COMUNI _____

RELAZIONE ANALITICA

Servizio/funzione svolta nel 2008 per i quali è stato percepito l'incentivo regionale

(Denominazione)

1) Descrizione dell'attività svolta _____

2) Personale impiegato nel 2008 (indicare numero, categoria, ente di appartenenza)

3) Quantità delle risorse finanziarie utilizzate nell'anno 2008 (indicare anche provenienza es. comunale, regionale, ecc.)

4) Capitoli di spesa afferenti il servizio/funzione svolta nell'anno 2008 (indicare provenienza)

5) Indicazione delle effettive economie di scala conseguite da ciascun comune

Si attesta, inoltre, che le risorse attribuite nell'annualità 2008 sono state utilizzate solo ed esclusivamente per svolgere le funzioni e/o servizi ammessi a contribuzione.

N.B. La presente relazione deve essere necessariamente prodotta, a pena di inammissibilità dai soggetti richiedenti che hanno già percepito contributi nell'anno 2008

Data _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

GIUNTA REGIONALE
Direz. Riforme Istituzionali
Enti locali - Bilancio - Attività Sportive

Per copie consegnate all'originale
Composto di n. 10 fogli e n. 10 fasciate
IL DIRETTORE REGIONALE

DATA/ORA FIL. ES-UII-CUUS(010) IU:CI
27/10/2009 09:01 0862363433

U00C303433
AFFARI GIUNTA

PAG 02/04



Amministrativo
Consiglio Regionale

Direzione Affari della Presidenza
e Legislativi
Servizio Affari Assembleari
Ufficio Segreteria 1^ e 2^ Commissione Consiliare

Sg. SANSONI

Sg. BAASSANO
26.10.09
[Signature]

L'Aquila 22.10.2009

Prot. n. 11838




e, p.c.

Al Servizio
Affari della Giunta Regionale
Via L. da Vinci
L'Aquila

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
Sede

OGGETTO: Parere n. 11/P/09 – D.G.R. n. 561/P del 5 ottobre 2009. – “L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l’esercizio di funzioni e/o servizi – Programma 2009”.

Facendo seguito alla nota di questo Servizio n. 11516 del 14 ottobre 2009, con la quale è stato comunicato l’esito dell’esame della deliberazione specificata in oggetto da parte della 2^ Commissione Consiliare, si trasmette, in allegato, il testo integrale del relativo parere nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2 della L.R. 5 giugno 1996, n.32.



GM/parere 11
/P/09

Il Dirigente
(Dott.ssa Vicentina Torio)
[Signature]



2009 09:01 0062363433

AFFARI GIUNTA

PAG 03/04

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"CIRCOSCRIZIONI LOCALI, ORDINAMENTO UFFICI
REGIONALI, ENTI REGIONALI E LOCALI E DI
AUTONOMIA FUNZIONALE, LAVORI PUBBLICI,
PROTEZIONE CIVILE, URBANISTICA, BENI
AMBIENTALI, PARCHI E RISERVE, RISORSE
IDRICHE"****IX LEGISLATURA**

Parere n. 11/P/09 – D.G.R. n. 561/P del 5 ottobre 2009. – “L.R. 143/97 e successive modificazioni ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi – Programma 2009”.

L'anno 2009, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 10,00 si è riunita in seduta ordinaria, nella sede del Consiglio regionale di L'Aquila, la 2^ Commissione Consiliare Permanente di cui al Decreto Presidenziale n. 16/2009 del 5 marzo 2009.

Sono presenti i Consiglieri:

Luca RICCIUTI, Ricardo CHIAVAROLI, Berardo RABBUFFO, Claudio RUFFINI, Giuseppe DI PANGRAZIO, Franco CARAMANICO, Giovanni D'AMICO, Lucrezio PAOLINI, Antonio SAIA, Maurizio ACERBO e Luciano TERRA.

Sono assenti i Consiglieri:

Lorenzo SOSPIRI, Luigi DE FANIS, Nicola ARGIRO', Nicoletta VERI', Giorgio DE MATTEIS, Giuseppe TAGLIEN'TE, Luigi MILANO e Walter CAPORALE.

LA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE

VISTA la l.r. 5 giugno 1996, n. 32 concernente: “Ridefinizione dei termini per la espressione dei pareri delle Commissioni Consiliari Permanenti”;

VISTA la l.r. 17 dicembre 1997, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”;

PREMESSO che in data 8 ottobre 2009 è pervenuta al Consiglio regionale la deliberazione della Giunta regionale n. 561/P del 5 ottobre 2009 avente per oggetto: “l.r. n. 143/97 e successive modifiche ed integrazioni: Criteri e modalità per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni

PROV. 29-011-2009 (GIU) 10:51
2009 09:01 0862363433

0000000000
AFFARI GIUNTA

P. 004
PAG 04/04

montani ed alle Unioni di Comuni non montani per l'esercizio di funzioni e/o servizi - Programma 2009".

DATO ATTO che il predetto provvedimento n. 561/P è stato assegnato alla 2^a Commissione Consiliare in data 8 ottobre 2009 per l'acquisizione dell'intesa prevista dal comma 8-ter, dell'articolo 9 della l.r. 143/97 che recita: "La Giunta regionale d'intesa con la 2^a Commissione Consiliare provvede a definire criteri e modalità per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le unioni di Comuni concertandoli con le Associazioni regionali delle Autonomie locali";

ESAMINATA la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 561/P del 5 ottobre 2009;

RITENUTO di condividere le motivazioni ed il contenuto della deliberazione come proposti dalla Giunta regionale;

per le motivazioni in premessa, a **MAGGIORANZA** dei voti.

DECIDE

- di esprimere parere favorevole in ordine alla deliberazione n. 561/P del 5 ottobre 2009, nel testo proposto dalla Giunta regionale;
- di trasmettere la presente decisione al Servizio Affari della Giunta regionale per i successivi adempimenti, ai sensi del comma 2, dell'art. 2, della l.r. n. 32/1996.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Bernardo RABUFFO)


IL PRESIDENTE

(Licia RICCIUTI)




GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.10.2009, n. 568:

Delibera CIPE n. 125 del 23 novembre 2007 di attuazione dell'art. 16, comma 1. della legge 07/8/97, n. 266. Bando per la presentazione delle domande di contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera CIPE n. 125 del 23 novembre 2007 recante direttive per il cofinanziamento dei progetti strategici nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1., della Legge n. 266/97;

Vista la propria deliberazione n.1031 del 31 ottobre 2008 con la quale è stato approvato il Progetto strategico Regionale per l'attuazione della predetta legge;

Considerato che con D.M. del 17.04.2008 n. 1203 è stato approvato lo stanziamento di € 2.342.700,00 da destinare al cofinanziamento dei Programmi regionali per interventi a favore dei settori del Commercio e del Turismo di cui all'art.16, comma 1 della Legge 266/97;

Considerato che la quota a carico della Regione è stata individuata in € 2.342.700,00 e assegnata, con DGR n. 909 del 9.10.2008;

Rilevata la necessità di dare attuazione al progetto strategico regionale. mediante l'emissione di un bando per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui alla delibera CIPE n. 125/2007;

Ritenuto pertanto, di approvare l'allegato

Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla delibera CIPE 23 novembre 2007 "Direttive per il cofinanziamento dei progetti strategici" di cui all'art.16, comma 1, della legge n. 266 del 7.8.1997 ;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio ha espresso parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, apponendo la propria firma sul retro dello stesso;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare il "Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla Delibera CIPE del 5 agosto 1998 "Direttive per il cofinanziamento dei progetti strategici regionali di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266 del 07/8/1997. Attuazione del "Progetto Strategico regionale" approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1031 del 31 ottobre 2008 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato al competente Servizio Sviluppo del Commercio di provvedere l'invio al *B.U.R.A.* per la pubblicazione del presente atto, dopo la sua approvazione.

Seguono allegati

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **568** del **12 OTT. 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gananti)

Walter Gananti

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE n. 125 DEL 23 NOVEMBRE 2007 DI ATTUAZIONE DELL' ART. 16, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997 N. 266. ATTUAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO REGIONALE APPROVATO CON D.G.R. n.1031 del 31 OTTOBRE 2008.

A) OBIETTIVI SPECIFICI

- Riqualficazione e rivitalizzazione del segmento tradizionale e del sistema distributivo e di sviluppo del sistema dei servizi al turismo nell'ambito dei contesti urbani e nei centri storici sottoposti a degrado, con particolare riguardo ai mercati su aree pubbliche e ai "luoghi centrali" identificabili come "centri commerciali naturali".
Questi ultimi si ritiene che possano restituire al cittadino il piacere di fare shopping in un ambiente familiare e non artificiale, il gusto di fare acquisti all'aria aperta. Le loro attività contribuiscono a costruire e diffondere l'identità del posto e il senso di appartenenza.
- sviluppo e riqualficazione delle attività turistiche di assistenza e di informazione nei centri urbani, nei centri storici e nei centri minori che si identificano come "porte" ai comprensori turistici dei parchi e dei territori montani di maggiore pregio.

B) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Intero territorio regionale.

C) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO 1

- Realizzazione di progetti di riqualficazione urbana riferiti ad azioni sull'arredo urbano con rifacimento di spazi pubblici, realizzazione di aree pedonali, adeguamento di aree di mercato secondo le disposizioni sanitarie e di sicurezza vigenti, nonché realizzazione di servizi di promozione turistica.
- A tale intervento viene destinato il 25% del finanziamento complessivo.



In carenza di richieste, o qualora le domande pervenute e positivamente istruite non esaurissero i fondi destinati a tale tipologia, le risorse verranno attribuite agli altri tipi di intervento.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Soggetti beneficiari sono Comuni, Enti Parco, Associazioni di Commercianti e di Operatori Turistici costituite
Per quanto riguarda i soggetti privati che concorrono alla realizzazione degli interventi essi devono essere associazioni di imprese non inferiori a 10 e con una partecipazione di imprese commerciali non inferiore al 50%.
Il contributo, sulla base delle risorse disponibili, può venire concesso solo se il proponente si impegna a sostenere l'iniziativa con una partecipazione non inferiore a 150.000 EURO .
Il finanziamento regionale non può superare il 40% della copertura del costo dell'intervento con una quota massima entro il limite di EURO 100.000.

INTERVENTO 2

- Realizzazione di strutture per il potenziamento dei servizi alle imprese associate, riqualificazione ed ammodernamento degli esercizi esistenti con eventuale partecipazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana (sviluppo e servizi di promozione turistica) e di organizzazione degli spazi urbani per attività di commercio. Tali interventi devono riferirsi ad ambiti unitari dello spazio urbano come gruppi di vie o piazze contigue.
A tale intervento viene destinato il 25% del finanziamento complessivo.
In carenza di richieste, o qualora le domande pervenute e positivamente istruite non esaurissero i fondi destinati a tale tipologia, le risorse verranno attribuite agli altri tipi di intervento.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Associazioni di imprese
- Consorzi
- Società con eventuali partecipazioni di istituzioni, Enti, Banche
- Enti locali
- Enti pubblici in genere.

Per quanto riguarda i soggetti privati che concorrono alla realizzazione degli interventi essi devono essere non inferiori a 10 e con una partecipazione di imprese commerciali non inferiore al 50%.



Il contributo, sulla base delle risorse disponibili, può venire concesso solo se il proponente partecipa con una quota non inferiore ai 100.000 EURO; il cofinanziamento delle spese non potrà superare il 40% della copertura del costo dell'intervento con una quota massima entro il limite di EURO 100.000. La partecipazione finanziaria del privato non può essere inferiore al 60%. I contributi della Regione possono essere aggiuntivi di altri contributi o finanziamenti pubblici quando l'intervento è prevalentemente riferito ad opere ed infrastrutture di spazi pubblici.

INTERVENTO 3

- Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici dei comuni minori e dei comuni montani attraverso il rifacimento di spazi ed aree pubbliche nonché strutture di servizio per la promozione turistica; gli interventi dovranno avere come finalità lo sviluppo delle attività commerciali tradizionali integrate con le attività di servizio di centri di informazione turistica e di gestione del patrimonio insediativo finalizzato alle attività turistiche. A tale intervento viene destinato il 50% del finanziamento complessivo. In carenza di richieste, o qualora le domande pervenute e positivamente istruite non esaurissero i fondi destinati a tale tipologia, le risorse verranno attribuite agli altri tipi di intervento.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Comuni
- Comunità Montane
- Enti Parco

Il contributo, sulla base delle risorse disponibili, verrà concesso per una quota percentuale non superiore al 60% e per una quota, in termini assoluti, non superiore a 100.000 EURO.

D) AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI E PRIORITA'

Sono ammessi per ogni singola tipologia gli interventi presentati entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A. .

Gli interventi sono inseriti in una graduatoria sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi e dei seguenti criteri:

1. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni nei quali non risultano essere stati concessi precedenti finanziamenti derivanti dalla applicazione della delibera CIPE del 5 agosto 1998 di cui all'art.16, comma1, della legge n266 del 7/8/97;.....punti 10



2. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni interamente o parzialmente ricadenti nei parchi nazionali;.....punti 10
3. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni ricadenti interamente o parzialmente nei parchi regionali;.....punti 5
4. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni montani;..... punti 10
5. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni parzialmente montani;.....punti 5
6. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti;..... punti 12
7. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni con popolazione da 2001 a 3500 abitanti;... punti 8
8. Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni con popolazione da 3501 a 5000 abitanti;... punti 6
- 9 Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni con popolazione oltre 5000 abitanti; punti 4

A parità di punteggio si applicano le seguenti priorità:

- 1) data di presentazione delle domande; (per tutte le tipologie)
- 2) Interventi e iniziative da realizzarsi nei Comuni con minor numero di abitanti;



E) SPESE FINANZIABILI

Le spese finanziabili sono le seguenti:

- le spese di intervento di carattere strutturale quali: rifacimento di spazi, realizzazione di arredi, risanamento e ristrutturazione di aree mercatali;
- le spese di intervento per ammodernamento, riqualificazione e ristrutturazione di facciate, illuminazione, rifacimento delle vetrine;
- spese per la realizzazione di impianti, con le relative attrezzature, strutture integrate con gli altri interventi di queste sezioni.
- le spese relative alla realizzazione di centri finalizzati per la gestione di servizi e spazi pubblici finalizzati alle attività commerciali, turistiche e di servizio in genere come la creazione e gestione, di mercati, parcheggi, attività informative turistiche e commerciali;
- le spese relative alla realizzazione ed organizzazione di chioschi o alla acquisizione di spazi dedicati alle funzioni informative e di servizio;
- le spese relative alla realizzazione di impianti, con le relative attrezzature, finalizzati alle attività di promozione e di marketing.

Sono escluse dal finanziamento le spese relative al rifacimento di reti idriche e fognarie principali.

Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

Le prestazioni di consulenze sono ammissibili solo se prestate da imprese e società anche in forma di cooperative, iscritte al registro delle imprese delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e da Enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un Albo professionale legalmente riconosciuto.

Le spese per consulenze ed investimenti immateriali, fatta eccezione per i programmi informatici inscindibili dalle macchine che le incorpora, sono ammissibili solo per imprese di piccole e medie dimensione.

Sono escluse le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese per le quali sono state ottenute altre agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative.

F) FINANZIAMENTI PREVISTI

Per l'attuazione del presente bando sono disponibili finanziamenti complessivi pari a Euro 4.685.400,00



G) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro 24 mesi dalla comunicazione della ammissione a contributo, salvo proroga concessa per causa di forza maggiore, per una sola volta e per non più di 12 mesi.

H) VINCOLI

- Tutti i beni materiali oggetto delle agevolazioni di cui al presente bando devono mantenere la destinazione d'uso per almeno tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.

I) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di ammissione al contributo, da presentare in carta legale, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, secondo le modalità previste dall'art 3, comma 11, della legge n. 127/97, sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 191/98 (sottoscrizione e presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità). Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando devono contenere i dati e la documentazione richiesta al successivo punto L).

Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale, devono essere inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'irricevibilità, alla Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio, della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Passolanciano,75 - 65124 - Pescara.

Sulla busta deve essere contenuto il riferimento del "Bando Deliberazione CIPE 23.11.2007 "Semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all'art.16, comma 1 della Legge 7 agosto 1997 n.266".

La presentazione delle domande deve essere effettuata, pena l'irricevibilità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Uno stesso soggetto beneficiario non può presentare domande di contributo per più tipologie di intervento, pena la decadenza.



L) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A), devono essere corredate della seguente documentazione:

Per i soggetti pubblici:

progetto preliminare dell'intervento con relazione tecnico- illustrativa, planimetria generale e calcolo sommario della spesa.

Per i soggetti privati;

- Relazione contenente la descrizione degli interventi e delle iniziative che si intendono realizzare;
- elenco dei preventivi di spesa relativi agli investimenti a alle iniziative descritte nella relazione da effettuare al netto delle imposte con le somme parziali e la somma totale.

Per tutti i soggetti, a seconda della tipologia di intervento la seguente ulteriore documentazione:

- copia dell' atto costitutivo dell'organismo richiedente; (per gli interventi 1 e 2)
- copia dello statuto associativo; (per gli interventi 1 e 2)
- copia delle visure camerali dei singoli associati; (per gli interventi 1 e 2)
- scheda debitamente compilata concernente notizie sull' organismo richiedente (all B); (per gli interventi 1 e 2)
- scheda debitamente compilata contenente notizie sulle singole imprese associate (all, C); (per gli interventi 1 e 2).

M) CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria delle domande viene effettuata, dall'Ufficio Collegamento con altri Enti-Studi e Ricerche, Servizio Sviluppo del Commercio, Direzione Sviluppo Economico, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Nella fase istruttoria saranno verificate la sussistenza dei requisiti di legge previsti per i soggetti beneficiari nonché la completezza e i contenuti della documentazione prodotta.



Eventuale documentazione mancante dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R. dagli interessati entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio Collegamento con altri Enti-Studi e Ricerche.

Per la formulazione delle graduatorie si attribuiscono i punteggi e le priorità elencati nel paragrafo "AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI E PRIORITA'".

L'individuazione del totale delle spese ammissibili a contributo è effettuata sul calcolo sommario della spesa, per i soggetti pubblici, mentre per i soggetti privati è effettuata sui preventivi presentati al netto di imposte.

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Commercio, approva con propria determinazione, su proposta dell' Ufficio Collegamento con altri Enti Studi e Ricerche che ha effettuato l'istruttoria, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, l'elenco degli interventi in base ai criteri previsti, con l'indicazione dell'entità del preventivo ammissibile a contributo e l'individuazione della somma del contributo concedibile.

Lo stesso provvedimento deve contenere l'individuazione del numero delle domande ammissibili in base alle disponibilità del finanziamento.

Gli interventi inseriti nella graduatoria e non ricompresi, nella prima fase della ripartizione dei fondi tra quelli finanziabili per l'esaurimento degli stessi possono essere finanziati nel momento in cui si rendessero disponibili fondi già assegnati, non più utilizzabili e, pertanto recuperati in base alla dichiarazione di decadenza di cui al successivo punto N.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie e di individuazione degli interventi ammissibili a contributi e finanziabili, di quelli ammissibili a contributo e non finanziabili per esaurimento dei fondi e di quelli inammissibili, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il soggetto ammesso a contributo deve trasmettere al Servizio Sviluppo del Commercio della Regione Abruzzo, entro 6 mesi dalla notifica di ammissione a contributo, pena la decadenza, la comunicazione dell'inizio dei lavori relativi agli interventi presentati.

La concessione dei contributi verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal decreto L.vo 123/98; per i soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. 27.10.97 e della delibera CIPE n. 5/98 punto 3.3.

La concessione e erogazione del contributo in c/capitale è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, secondo le seguenti modalità:

1. il 50% dopo l'ammissione a contributo e la comunicazione dell'inizio dei lavori
2. il saldo relativo alla parte rimanente dopo la data di ultimazione della realizzazione degli interventi. Per ottenere il saldo del contributo il soggetto beneficiario deve presentare entro 45 giorni dalla data di ultimazione della realizzazione degli interventi, contestualmente alla richiesta di saldo, dichiarazione delle spese sostenute e della conformità dell'intervento realizzato ai sensi del presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.



Qualora le spese documentate risultassero inferiori all'importo del contributo delle spese riconosciute ammissibili, si procederà con lo stesso provvedimento di liquidazione alla riduzione del contributo in modo proporzionale alla effettiva spesa sostenuta.

La concessione e l'erogazione del saldo finale del contributo è disposto dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio soltanto dopo la verifica della disponibilità sugli appositi capitoli di spesa.

N) DECADENZA

Qualora, entro il termine di 8 mesi dalla notifica dell'atto di ammissione a contributo, non pervenga alla Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio - Regione Abruzzo, l'attestazione di inizio dei lavori relativi agli interventi presentati, il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio dichiara, con propria determinazione, la decadenza del contributo. La comunicazione all'interessato dell'avvenuta dichiarazione di decadenza sarà comunicata con Raccomandata A.R.

O) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari del contributo sono tenuti a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.

I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione alla Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio della Regione Abruzzo.

P) REVOCHE

Il contributo assegnato è revocato nei seguenti casi:

- per la perdita dei requisiti previsti per i soggetti beneficiari;
- qualora, per il medesimo investimento, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o Istituzioni pubbliche;
- qualora vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i beni materiali la cui acquisizione e realizzazione è stata oggetto della agevolazione prima di tre anni dalla data di erogazione della rata di saldo del contributo;
- qualora il soggetto beneficiario si trovi in stato di liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- qualora l'attuazione dell'intervento non sia conforme a quello presentato.



I contributi indebitamente percepiti debbono essere restituiti alla Regione maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data al versamento delle somme da restituire.

Q) VERIFICHE

Per eventuali verifiche dello stato di attuazione e della realizzazione degli interventi e delle iniziative ammesse a contributo, può essere incaricato un funzionario dell'Area Sviluppo Economico.

Allegati:

- 1) Schema di domanda (allegato A);
- 2) Scheda notizie generali dell'organismo associativo (allegato B);
- 3) Scheda notizie dell'impresa associata (allegato C).



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 568 del 12 OTT. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Galiani)

Walter Galiani



ALLEGATO A)

(domanda in bollo)

RACCOMANDATA A.R.

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale
d'Abruzzo
Direzione Sviluppo Economico
Servizio Sviluppo del Commercio
Via Passolanciano, 75
65100 - P E S C A R A

Oggetto:

Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di cui alla Delibera CIPE del 5 agosto 1998 "Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 266 del 07/8/1997. Attuazione del progetto strategico regionale approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1031 del 31/10/08

1 sottoscritt _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
residente in _____ Prov. _____
Via _____ C.a.p. _____ tel. _____
_____ in qualità di legale rappresentante di _____
con sede legale in Via _____ n. _____
Città _____ Prov. _____
tel. n. _____

rivolge ISTANZA

per l'ammissione ai benefici di cui al Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. _____ del _____ per i seguenti interventi rientranti nella tipologia (1) del bando, per una spesa (2) di €. _____

A tal fine il sottoscritto *dichiara* sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- a) il possesso dei requisiti previsti per i soggetti beneficiari;
- b) di essere consapevole che l'entità del contributo sarà nei limiti massimi stabiliti nel bando;
- c) di non aver ottenuto per lo stesso progetto altra agevolazione, di non aver avanzato altra istanza di contributo e comunque di impegnarsi a non presentare altre domande di finanziamento per gli stessi investimenti.

A tal fine si allegano i seguenti documenti previsti dal punto L) del Bando:

- a) -----
-
- b) -----
-
- c) -----
-
- d) -----
-
- e) -----
-
- f) -----
-
- g) -----




Il sottoscritto si *obbliga*, inoltre, a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per almeno tre anni dalla data di erogazione della rata di saldo del contributo.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che in caso di mendace dichiarazione sono comminate ai sensi dell'art. 496 del C.P., dichiara che corrisponde al vero quanto da lui dichiarato e quanto indicato nella documentazione allegata.

Data _____

COGNOME
NOME
QUALIFICA
Firma (da autenticare)

- (1) indicare "Intervento 1",
"Intervento 2" o "Intervento 3"
- (2) l'individuazione del totale delle spese è calcolata in base al punto M , "5° capoverso"
del bando.



ALLEGATO come parte integrante alla dell-
erazione n. 568 del 12 OTT. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Felice Gariani)
Felice Gariani

ALLEGATO B)

SCHEDA ORGANISMO RICHIEDENTE

Denominazione

Sede legale dell'organismo

Codice Fiscale **Partita IVA**

Numero iscrizione Registro delle Imprese

Legale rappresentante

Nato il **a**

Residente in

Codice Fiscale

Forma giuridica:.....

Oggetto sociale

Settore attività

Altre notizie
.....
.....
.....

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 si dà il consenso affinché i dati contenuti nella scheda in oggetto siano trattati ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla L. 549/95 e per fini statistici.

COGNOME

NOME

Firma (da autenticare)
.....



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **568** del **12.011.2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. *Antonio Cariani*)

Antonio Cariani

ALLEGATO C)

SCHEDA IMPRESA ASSOCIATA
(da compilare per ogni impresa)

Denominazione

Sede legale

Sede operativa

Codice Fiscale Partita IVA

Numero iscrizione Registro delle Imprese

Legale rappresentante

Nato il a

Residente in

Codice Fiscale

Forma giuridica:

- ditta individuale
- società di persone
- società di capitali
- società cooperativa

Oggetto sociale

Attività svolta ..

Settore attività

N° addetti

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 si dà il consenso affinché i dati contenuti nella scheda in oggetto siano trattati ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla L. 549/95 e per fini statistici.

COGNOME
NOME
Firma da autenticare

.....



DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.10.2009, n. 104:

Legittimazione nel possesso terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH), in favore di ditte diverse.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE**

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH7/751/Usi Civici del 05/10/2009, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione di terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH);

Visto l'allegato "A" Elenco n. 8 datato 13/07/2009, rettificato il 29/09/2009 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Paglieta, oltre alle 10 annualità pregresse e l'eventuale affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 13/07/2009 rettificato il 29/09/2009 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" Elenco n. 8 datato 13/07/2009 rettificato il 29/09/2009;

Dato Atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Paglieta (CH) a favore delle 5 Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 8 datato 13/07/2009 rettificato il 29/09/2009 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Paglieta a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 8 datato 13/07/2009 rettificato il 29/09/2009;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatarario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Paglieta;
- di autorizzare il Comune di Paglieta ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Paglieta e delle Ditte, ovvero ricorso straordina-

rio al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila lì 16.10.2009

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ELENCO N. 8

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	DI GIULIO MARIA LUISA VIA MAZZINI, 4 - PAGLIETA (CH)	26/11/1954 A PAGLIETA	PAGLIETA	6	260	0,96,80 1.087,90	32,64 32,64	326,37 326,37	359,01 359,01	1.087,90 1.087,90
2	DI NUCCI GIUSTINO LOC. PRANCIARELLA, 45 - PAGLIETA (CH)	15/04/1946 A PAGLIETA	PAGLIETA	11	293 310	0,71,40 0,15,70 958,10	23,56 5,19 28,74	235,62 5,19 28,74	259,18 56,99 316,17	785,40 172,70 958,10
3	DI TORTONA ROCCO LOC. PIANO SALETTI, 4 - PAGLIETA (CH)	18/03/1968 A ATESSA	PAGLIETA	22	233	0,27,50 302,50	9,08 9,08	90,75 90,75	99,83 99,83	302,50 302,50
4	DI STEFANO ANGELO VIA MARTELLI DI MATTEO, 82 - PAGLIETA (CH) E DI STEFANO PIERA LOC. COLLE BOSCO, 2 - PAGLIETA (CH)	12/12/1932 E 17/03/1962 A PAGLIETA	PAGLIETA	18	1180 1181	0,03,50 0,98,70 1.007,60	1,16 29,07 30,23	11,55 290,73 302,28	12,71 319,80 332,51	38,50 969,10 1.007,60
5	DI NELLA ANGELO MARIA LOC. SINAGLIA, 91 - PAGLIETA (CH)	05/01/1950 A PAGLIETA	PAGLIETA	11	165 166 263 262	0,15,89 0,15,80 0,40,10 0,46,40 1,18,10	5,21 5,21 13,23 15,31 38,97	52,14 52,14 132,33 168,43 389,73	57,35 57,35 146,56 168,43 428,70	173,80 173,80 441,10 510,40 1.299,10
PESCARA LI 13/07/2009										
RETTIFICATO IL 29/09/2009										

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Servizio Demanio e Foreste

La presente copia composta di n. facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio. *f-k-o-p*

Pescara, il IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

[Signature]



IL TECNICO INCARICATO (Geom. Mario Di Marco)

[Signature]

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

(Vacante)

IL DIRETTORE

(Dot. Gaetano Valentini)

[Signature]

DECRETO 16.10.2009, n. 105:

Legittimazione terre civiche nel Comune di Castel Frentano (CH) in favore di ditte diverse.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH7/752/Usi Civici del 05/10/2009, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione di terre civiche site nel Comune di Castel Frentano (CH);

Visto l'allegato "A" Elenco n. 1 datato 10/07/2009, rettificato il 01/10/2009 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Castel Frentano, oltre alle 10 annualità pregresse e l'eventuale affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 1 datato 10/07/2009 rettificato il 01/10/2009 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legitti-

mazione ed affrancazione) e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" Elenco n. 1 datato 10/07/2009 rettificato il 01/10/2009;

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Castel Frentano (CH) a favore delle 25 Ditte indicate nell'allegato "A" Elenco n. 1 datato 10/07/2009 rettificato il 01/10/2009 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Castel Frentano a riscuotere i canoni indicati nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 1 datato 10/07/2009 rettificato il 01/10/2009;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatarario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Castel Frentano;
- di autorizzare il Comune di Castel Frentano ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecuti-

vo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Castel Frentano e delle Ditte, ovvero ricorso

straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila lì 16.10.2009

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato



ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
 ART. 9 L. 1/76/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO n.1

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 5%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare		
				Foglio	Particella						Superficie	
1	DE GREGORIO FRANCO VIA F. PROFIC 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	22/04/1960 CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	4	171	0,05,00	1,95	19,50	21,45	65,00		
						0,05,00	1,95	19,50	21,45	65,00		
				TOTALE								
2	BIASE ANTONIETTA VIA VILLA MARTELLI 123 66034 LANCIANO (CH)	18/07/1960 CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	4	433	0,23,60	9,20	92,04	101,24	306,80		
						0,23,60	9,20	92,04	101,24	306,80		
				TOTALE								
3	DI MARCO GIUSEPPE C.DA NASUTI 107 66034 LANCIANO (CH)	07/09/1934 LANCIANO	CASTEL FRENTANO	4	182	0,11,30	4,41	44,07	48,48	146,90		
				4	183	0,06,70	2,61	26,13	28,74	87,10		
				4	4	0,89,00	34,71	347,10	381,81	1.157,00		
			TOTALE			1,07,00	41,73	417,30	459,03	1.391,00		
4	TRAVAGLINI MARIA C.DA NASUTI N.71 66034 LANCIANO(CH)	16/01/1939 LANCIANO	CASTEL FRENTANO	2	549	0,42,10	16,42	164,19	180,61	547,30		
				2	140	0,50,00	19,50	195,00	214,50	650,00		
						0,92,10	35,92	359,19	395,11	1.197,30		
			TOTALE									
5	ABBONIZIO DOMENICO VIA MORGE 19 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	09/04/1932 CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	5	179	0,17,00	6,63	66,30	72,93	221,00		
				5	461	0,25,50	10,10	101,01	111,11	335,70		
						0,42,50	16,73	167,31	184,04	557,70		
			TOTALE									
6	DI MARCO FERNANDO VIA FELTRINO 35 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	27/08/1941 CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	4	508	0,00,35	4,68	4,40	1,54	4,88		
						0,00,35	4,68	4,40	1,54	4,88		
				TOTALE								
7	LANGI CONCETTA VIA OVIDIO 11 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	19/01/1944 CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	4	4089	0,05,31	69,03	20,71	22,78	69,03		
						4,087	0,03,85	50,05	1,50	15,02	16,52	50,05
						4,120	0,02,82	35,59	1,10	11,00	12,10	35,59
			TOTALE			4,118	0,01,75	22,75	6,83	22,75		
			TOTALE			0,13,73	178,49	53,55	58,90	178,49		
8	DI BIASE NICOLA ELENA VIA NAZIONALE 71 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	10/01/1933 CASTEL FRENTANO	CASTEL FRENTANO	4	195	0,09,70	126,10	3,78	37,83	41,61	126,10	
				TOTALE								

h

1

9	DI CAMPLIDONATO VIA VIA ALCIDE DE GAPERI 4 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	10/01/1933 CASTEL FRENTANO	4	231	0,09,70	126,10	37,83	41,61	126,10
					0,09,20	119,60	35,88	39,47	119,60
				504	0,05,35	69,55	20,87	22,95	69,55
				435	0,15,00	195,00	58,50	64,35	195,00
				503	0,02,40	31,20	9,36	10,30	31,20
				505	0,00,94	12,22	3,67	4,03	12,22
				506	0,10,96	142,48	42,74	47,02	142,48
					0,43,85	570,05	171,02	188,72	570,05
		TOTALE							
10	DI BIASE DOMENICANTONIO VIA NAZIONALE 71 66032 CASTEL FRENTANO	07/07/1931 CASTEL FRENTANO	4	432	0,17,70	230,10	6,90	66,03	230,10
					0,17,70	230,10	6,90	69,03	230,10
		TOTALE							
11	DI MONTE ELIDIA C.DA FELTRINO N.21 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	13-08-1950 CASTEL FRENTANO	4	237	0,16,80	218,40	6,55	65,52	218,40
				236	0,01,90	24,70	0,74	7,41	24,70
				229	0,04,40	57,20	1,72	18,88	57,20
					0,23,10	300,30	9,01	99,10	300,30
		TOTALE							
12	DI TIELLO ANTONIO C.DA CESA 4 66032 CASTEL FRENTANO (CH)	18/10/1943 BELMONTE DEL SANNIO	4	406	0,04,60	59,80	1,79	17,94	59,80
				408	0,01,80	23,40	0,70	7,02	23,40
				405	0,08,50	110,50	3,52	35,15	110,50
				216	0,18,40	239,20	7,18	71,76	239,20
				157	0,07,00	13,00	0,39	3,90	13,00
					0,34,30	445,90	13,38	133,71	445,90
		TOTALE							
13	GIORDANO CAMILLO VIA FELTRINO 22 66032 CASTEL FRENTANO	27/04/1951 CASTEL FRENTANO	5	4043	0,53,65	697,45	20,92	209,24	697,45
				141	0,23,90	370,70	9,32	102,53	370,70
					0,77,55	1.008,15	30,24	302,45	1.008,15
		TOTALE							
14	GIORDANO GIUSEPPE VIA FELTRINO 18 66032 CASTEL FRENTANO	26/12/1959 CASTEL FRENTANO	5	4042	0,77,75	1.010,75	30,32	303,23	1.010,75
					0,77,75	1.010,75	30,32	303,23	1.010,75
		TOTALE							
15	ABBONZIO NICOLA VIA FELTRINO 14 66032 CASTEL FRENTANO	07/05/1934 CASTEL FRENTANO	5	462	0,13,60	176,60	5,30	53,04	176,60
				178	0,44,60	579,80	17,39	173,94	579,80
					0,58,20	756,60	22,70	226,98	756,60
		TOTALE							
16	CROGNALE MAURIZIO C.DA NASUTI 100 66034 LANCIANO	02/03/1966 CASTEL FRENTANO	4	118	0,11,70	152,10	4,56	45,63	152,10
				121	0,25,60	332,60	9,99	99,84	332,60
				124	0,06,80	88,40	2,65	26,17	88,40
				200	0,04,80	62,40	1,87	18,72	62,40
				320	0,06,10	79,30	2,38	23,79	79,30
				109	0,05,60	72,90	2,18	21,84	72,90
				11	0,07,60	20,60	0,62	6,24	20,60
					0,62,20	808,60	24,26	242,59	808,60
		TOTALE							
17	CROGNALE GIUSEPPE C.DA NASUTI 100 66034 LANCIANO	23/02/1933 CASTEL FRENTANO	4	487	0,04,00	52,00	1,56	15,60	52,00
				128	0,04,40	57,20	1,72	17,16	57,20
				127	0,10,45	135,95	4,08	40,76	135,95



126	0,55,80	725,40	21,76	217,62	239,38	725,40
125	0,38,20	495,80	14,50	148,90	163,08	495,80
119	0,04,70	61,10	1,83	16,33	20,16	61,10
113	0,09,20	119,60	3,69	35,88	39,47	119,60
110	0,02,50	32,50	0,99	9,75	10,74	32,50
108	0,12,20	159,20	4,76	47,56	52,34	159,20
509	0,00,87	11,31	0,34	3,39	3,73	11,31
	1,42,32	1.850,16	55,50	555,09	610,55	1.850,16
SILVERI GIACINTA						
18	22-10-1936	CASTEL FRENTANO	4	0,00,52	6,76	0,20
	VIA ASSUNTA 120	CASTEL FRENTANO		2,03	2,23	6,76
	66032 CASTEL FRENTANO			84,24	92,66	280,80
426	0,21,50	280,80	8,42	84,24	92,66	280,80
	TOTALE			8,53	86,27	94,69
19	22-10-1974	CASTEL FRENTANO	4	0,12,30	159,90	4,80
	VIA S. GIOVANNI BOSCO	CASTEL FRENTANO		52,00	15,60	17,16
	66038 SAN VITO CHIETINO -CH-	LANCIANO	4	0,04,00	52,00	1,56
338	0,04,00	52,00	1,56	15,60	17,16	52,00
	TOTALE			6,36	65,57	69,93
20	26/06/1946	CASTEL FRENTANO	4	0,35,40	460,20	13,81
	VIA DEL LAVORO 3	CASTEL FRENTANO		138,06	151,87	460,20
	66045 SANTARUFINA (RI)	LANCIANO	4	0,35,40	460,20	13,81
195	0,35,40	460,20	13,81	138,06	151,87	460,20
	TOTALE			13,81	151,87	165,68
21	04/05/2005	CASTEL FRENTANO	4	0,19,10	248,30	7,45
	CONTRADA NASUTI 202/A	CASTEL FRENTANO		54,99	60,79	183,30
	66034 LANCIANO (CH)	LANCIANO	4	0,14,10	183,30	5,50
189	0,14,10	183,30	5,50	54,99	60,79	183,30
	TOTALE			12,95	125,48	142,73
22	03/01/1931	CASTEL FRENTANO	4	0,07,00	91,00	2,73
	VIA DEI PELIGNI 58	CASTEL FRENTANO		42,51	46,76	141,70
	66032 CASTELFRENTANO (CH)	CASTEL FRENTANO	4	0,10,90	141,70	4,25
185	0,07,00	91,00	2,73	27,30	30,03	91,00
184	0,10,90	141,70	4,25	42,51	46,76	141,70
	TOTALE			6,98	69,81	76,79
23	08/10/1957	CASTEL FRENTANO	4	0,09,40	122,20	3,87
	VIA PRINCIPessa MARIA 18	CASTEL FRENTANO		36,66	40,33	122,20
	66045 SCHIAVI D'ABRUZZO (CH)	CASTEL FRENTANO	4	0,09,40	122,20	3,87
420	0,09,40	122,20	3,87	36,66	40,33	122,20
	TOTALE			3,87	36,66	40,33
24	20/02/1943	CASTEL FRENTANO	7	0,14,90	193,70	5,81
	VIA PATINI 52	CASTEL FRENTANO		56,11	63,92	193,70
	66032 CASTELFRENTANO (CH)	CASTEL FRENTANO	7	0,14,90	193,70	5,81
12	0,14,90	193,70	5,81	56,11	63,92	193,70
	TOTALE			5,81	63,92	63,92
25	14/03/1954	CASTEL FRENTANO	2	0,14,20	184,60	5,54
	LOC.VALLEN 16	CASTEL FRENTANO		55,38	60,92	184,60
	66032 CASTELFRENTANO (CH)	CANOSA SANNITA	2	0,14,20	184,60	5,54
194	0,14,20	184,60	5,54	55,38	60,92	184,60
	TOTALE			5,54	60,92	60,92

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

La presente copia composta di Servizio Amministrativo e Forestale n. facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio. Pescara, li 7-4-09 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



IL TECNICO INCARICATO
M. Nicoletti

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIONE (Vacante)
IL DIRETTORE
(Dot. Gaetano VACCINER)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



M

DECRETO 16.10.2009, n. 106:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) in favore ditta Fiore Renato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH7/753/Usi Civici del 05/10/2009, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;

Visto l'allegato "A" elenco n. 1 datato 27/07/2009 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

Considerato che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 1 datato 27/07/2009 sopra richiamato;

Vista la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legitti-

mazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 1 datato 27/07/2009;

Dato atto il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE) a favore della Ditta indicata nell'allegato "A" elenco n. 1 datato 27/07/2009 formato da n. 1 facciata;
- di fare obbligo al Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 1 datato 27/07/2009 nonché effettuare l'affrancazione e versare tutte le somme introitate all'Amministrazione Separata beni Uso Civico della Frazione Pagliara del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;
- di autorizzare il Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alla Ditta che ne avrà diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo asso-

luto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato

nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila lì 16.10.2009

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ELENCO N. 1

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA; NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	FIOR RENATO LOC. SAN MASSIMO - ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)	12/10/1966 A GINEVRA	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	37/867	(EX 49)	1.63,45	48,29	382,86	399,14	1.209,53
				865	(EX 49)	1.75,45	51,95	389,50	428,45	1.296,33
			TOTALE			3.38,90	75,24	752,36	827,59	2.507,86

PESCARA LI 27/07/2009

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot.ssa Marzia Di Marzio)

Marzia Di Marzio

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

Servizio Demanio e Forestale

La presente copia sostitutiva di
il... (cancellare o cancellare)
all'originale cartaceo presso questo
Servizio.

Pescara, il 5/8/09
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marzia Di Marzio



DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 16.10.2009, n. DL/97:

Aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del servizio di "Supporto operativo e di consulenza alla Regione Abruzzo nell'attuazione del progetto che prevede la costituzione di un ufficio mobile "Giovani per l'Abruzzo", quale punto di riferimento sul territorio della Regione Abruzzo per i giovani che vogliono mettere a disposizione le loro energie e professionalità per contribuire alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto" – CIG: 03742519AF.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) Di prendere atto delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui alla Determinazione DL/88 del 25.09.2009, e riportate nei verbali n. 1 del 06/10/2009, n. 2 del 08/10/2009 e n. 3 del 13/10/2009), allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C" come parti integranti e sostanziali dello stesso.
- 2) Di aggiudicare alla REIS – Società Cooperativa Sociale a r.l., Via della Resistenza, 24 – Borgo S. Maria – 64025 Pineto - Teramo (Codice Fiscale e P. IVA 01518570674) l'affidamento del servizio di "Supporto operativo e di consulenza alla Regione Abruzzo nell'attuazione del progetto che prevede la

costituzione di un ufficio mobile "Giovani per l'Abruzzo", quale punto di riferimento sul territorio della Regione Abruzzo per i giovani che vogliono mettere a disposizione le loro energie e professionalità per contribuire alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto".

- 3) Di dare atto che si rende necessario avviare celermente le attività oggetto del servizio, posto che il Progetto di che trattasi è propeudeutico alla realizzazione di iniziative poste in essere dalla Struttura di Missione del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 4) Di autorizzare l'avvio delle attività nelle more di stipulazione del contratto facendo decorrere lo stesso dalla data di notifica del presente atto via fax, con richiesta di "presa visione e accettazione" da inoltrare, stesso mezzo, alla Stazione appaltante.
- 5) Di subordinare la stipula del contratto all'accertamento, a cura della Amministrazione appaltante, del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di legge necessari per l'affidamento di contratti pubblici.
- 6) Di dare atto che la somma necessaria alla realizzazione del servizio di che trattasi sarà erogata così come specificato al punto 7. MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO della lettera di invito.
- 7) Di precisare che l'affidamento del servizio trova copertura finanziaria con i fondi accreditati alla Regione Abruzzo da parte del Dipartimento della Gioventù – tramite il Fondo per le politiche giovanili per l'esercizio finanziario 2009, e per il cofinanziamento regionale con le risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.
- 8) Di comunicare, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, l'avvenuta aggiudicazione

definitiva all'aggiudicatario nonché a coloro la cui offerta è stata esclusa.

- 9) Di dare atto che con nota prot. n. 6960 del 08/10/2009 (trasmessa per Racc. A/R e anticipata via fax) il Presidente della Commissione ha comunicato l'esclusione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, dell'offerta presentata al Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale VERDEAQUA SMILE, Via S. Sisto, 1 – Loc. Santa Barbara – 67100 L'Aquila.
- 10) Di dare mandato al Responsabile del procedimento e all'Ufficio referente "Staff di Direzione e Interventi Speciali" della Direzione di procedere alle richiamate comunicazioni.
- 11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul *B.U.R.A.* e nel sito: www.regione.abruzzo.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 16.10.2009, n. DA5/93:
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione" A.M.A. "ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO FRENTANA" ONLUS 66034 LANCIANO (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "A.M.A. ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO FRENTANA" ONLUS con sede legale in Via Dalmazia n. 4, di Lanciano (CH);
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 16.10.2009, n. DA5/94:
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione A.D.A. – VASTO - 66054 - Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione A.D.A. ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – VASTO – con sede legale in Via Alessandrini n. 39 di Vasto (CH);
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*

della Regione Abruzzo della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 20.10.2009, n. DA5/99:

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Orga-
nizzazioni di Volontariato dell'Associazione
"RIBISCO" O.N.L.U.S 65028 Tocco da
Casauria (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "RIBISCO" O.N.L.U.S con sede legale in Via Tiburtina Valeria Km. 192 di Tocco da Casauria (PE);
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
*SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E
MINERARIE*

DETERMINAZIONE 20.10.2009, n. DI3/84:

Cava di ghiaia in località "Cantalupo" –
Comune di Montedodorio (CH). Ditta Tec-
mol s.r.l. con sede in Montenero di Bisaccia
(CB). Autorizzazione apertura

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta Tecmol s.r.l. con sede legale in Montenero di Bisaccia (CB), c.da Padula, è autorizzata all'apertura di una cava di ghiaia in località "Cantalupo" nel Comune di Montedodorio (CH) distinta in catasto al foglio n.2 particelle nn. 176 e 177 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi. Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96. La presente Determina si intende deca-

duta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 90.000,00 (novantamila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 2009/50/2079039 stipulata in data 10/08/2009 con la compagnia Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., agenzia di Vasto.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

- 1) L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto ed appositi avvisi, nonché di idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- 2) Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scoperta del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;
- 3) La profondità di scavo deve salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera, mantenendo il piezometro, precedentemente installato, in perfetta efficienza;
- 4) Mantenere gli scavi ad una distanza di 5,00 metri dai confini di proprietà e 50,00 metri dal confine demaniale;

5) Devono essere adottate tutte le misure necessarie alla riduzione delle emissioni di polvere relative all'esercizio della cava ed al trasporto del materiale;

6) Il ritombamento dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal D.Lvo.n.117/2008

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 7.392,50 e complessivamente mc. 29.570,00 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati e in perfetta efficienza.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificata all' esercente nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
CO.RE.COM.
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77 Agenzia Sanitaria Regionale – Collegio Sindacale.

AVVISO PUBBLICO

Nomina Collegio Sindacale di cui all'art. 25 della L.R. 6/2009

Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) – Collegio Sindacale

L.R. 30.4.2009, n. 6 art. 25. Nomina di tre Revisori scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Lavori per il completamento funzionale della viabilità nell'agglomerato nord di Città Sant'Angelo ex prog. SAI/VP/1482/1 – collegamento S.P. n. 2 Lungofino. Estratto atto di determinazione n. 2173 del 17.07.2009.

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n. 2173 del 17.07.2009 a firma del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Viabilità, Patrimonio e Trasporti, Ing. Antonio D'Angelo, ha determinato l'indennità provvisoria di espropriazione relativamente alle aree occupate e resesi necessarie per la esecuzione dei lavori per il completamento funzionale della viabilità nell'agglomerato nord di Città Sant'Angelo ex prog. SAI/VP/1482/1 – collegamento S.P. n. 2 Lungofino.

Omissis

n° ord.	DITTE CATASTALI	DATI CATASTALI				SUPERF. DA ESPROPR. (mq.)	TERR. AGRIC. (€/Mq.) (art. 40 D.P.R. 327/01)	TOTALE DI PARTITA (€.)
		Fg.	P.lla orig.	P.lla deriv.	Sup. (mq.)			
1	SAGAZIO Giancarlo nato il 15.10.1950	54	401	420	270	270	3,73	1.007,10
	SAGAZIO Pio nato l' 11.07.1959							
2	GENTILE Schiazza Maria Carmine nata il 16.07.1960	53	461	576	198	198	1,72	340,56
3	DE LEONIBUS Daniela nata il 07.06.1971	53	100	578	102	102	1,72	175,44
	DE LEONIBUS Enzo nato il 09.06.1966							
	DE LEONIBUS Francesco nato il 14.05.1949							
	DE LEONIBUS Graziella nata il 07.06.1971							
	DE LEONIBUS Pacifico nato il 09. 09.1968							
	DE LEONIBUS Palmira nata il 12.05.1961							
	DE LEONIBUS Vilma nata il 09.09.1963							
	LEONE Anna nata il 16.10.1939							
							TOTALE	1.523,10
							Somme a disposizione per indennità di maggiorazione, di occupazione e varie	3.476,90
							TOTALE GENERALE	5.000,00

La presente copia per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 2173 del 17.07.2009, esistente presso questo Ente.

Pescara, li 07.09.2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO
DEL TERRITORIO, VIABILITA',
PATRIMONIO E TRASPORTI
Ing. Antonio D'Angelo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Lavori per il completamento funzionale della viabilità nell'agglomerato nord di Città Sant'Angelo ex prog. SAI/VP/1482/1 – collegamento S.P. n. 2 Lungofino. Estratto atto di determinazione n. 2256 del 28.07.2009

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n. 2256 del 28.07.2009 a firma del Direttore del Servizio Infrastrutture Territoriali, delegato alla firma degli atti del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Viabilità, Patrimonio e Trasporti Ing. Antonio D'Angelo con atto di determinazione n. 03. del 05.01.2009, ha disposto la liquidazione diretta delle indennità di espropriazione e di occupazione alle ditte che hanno accettato e convenuto la cessione volontaria, proprietarie delle por-

zioni di immobili necessari per la esecuzione dei "Lavori per il completamento funzionale della viabilità nell'agglomerato nord di Città Sant'Angelo ex prog. SAI/VP/1482/1 - collegamento S.P. n. 2 Lungofino"

Omissis

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO						
N.	DITTA	Fg.	Part.	Sup. (mq.)	Ind. da Liquidare (€)	
1	DE MASSIS Antonio nato il 30.11.1969	53	595	483	981,99	
	DE MASSIS Maria Rosaria nata il 25.06.1971				981,99	
	NEBBIOSO Maria Giuseppina nata il 14.01.1939				981,99	
2	DE LEONIBUS Carlo nato il 13.03.1961	54	422	43	59,29	
	DE LEONIBUS Cinzia nata il 26.01.1974				59,29	
	DE LEONIBUS Enio nato il 26.01.1957				59,29	
	DE LEONIBUS Marilena nata il 17.10.1968				59,29	
	DI DOMENICO Della nata il 19.05.1930				118,57	
3	DE LEONIBUS Carlo nato il 13.03.1961	54	424	63	105,50	
4	DE MASSIS Giandomenico nato il 21.04.1941	53	591	1152	1.604,89	
	DE MASSIS Nicola nato il 21.04.1941				1.604,89	
5	DE MASSIS Ferdinando nato il 26.08.1936	53	584 586	298	1.044,22	
6	DE MASSIS Gabriele nato il 14.02.1938	53	582 593	871	5.419,09	
TOTALE					13.080,29	

La presente copia, è conforme per estratto all'originale dell'atto di determinazione n. 2256 del 28.07.2009.

Pescara, lì 07.09.2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO
DEL TERRITORIO, VIABILITÀ,
PATRIMONIO E TRASPORTI
Ing. Antonio D'Angelo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Lavori di sistemazione delle frane lungo le S.P. Area B. V 04-2007. Estratto atto di determinazione n. 2282 DEL 30/07/2009

La Provincia di Pescara, con atto di determinazione n° 2282 del 30/07/2009 a firma del responsabile del Settore Sviluppo del Territorio, Viabilità, Patrimonio e Trasporti, Ing. Antonio D'ANGELO, ha determinato l'indennità provvisoria di espropriazione e l'occupazione anticipa-

ta dei beni immobili ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s. m. ed i., relativamente alle aree occupate e rese necessarie per la esecuzione dei lavori di "Sistemazione delle frane lungo le S.P. Area B. V 04-2007.

Omissis

N° ord.	Ditta Catastale	Dati Catastali			Sup. da Espropriare	Val. Agr. (art.40 D.P.R. 327/01)	Totale di Partita (€)
		fg.	p.lla	sup.			
COMUNE DI CATIGNANO							
1	LORENZO Dino nato il 18/03/1960	6	32AA	25.322	0		3.998,10
	DI LORENZO Lucio nato il 04/03/1964	6	32AB	9.218	835	2,26	
	DI LORENZO Sante nato il 30/08/1955	6	203	740	360	1,32	
	MARIOTTI Angiolina nata il 29/05/1928	6	172	4.200	1.240	1,32	
COMUNE DI MONTESILVANO							
2	DI STEFANO Giancarlo nato il 16/04/1952	22	531	818	225	2,61	587,70
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO							
3	PAVONE Giovanni nato il 24/06/1941	13	127	2.600	135	2,61	595,33
	SABATINI Emiliania nata il 06/05/1945	13	419	365	65	3,73	
TOTALE							€ 5.182,13
Somme a disposizione per maggiorazioni, indennità di occupazione e varie							€ 2.317,87
TOTALE GENERALE							€ 7.500,00

La presente copia, per estratto, è conforme all'originale dell'atto di determinazione n. 2282 del 30/07/2009, esistente presso questo Ente.

Pescara, lì 08/09/2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO
DEL TERRITORIO, VIABILITÀ,
PATRIMONIO E TRASPORTI
Ing. Antonio D'Angelo

CITTA' DI MONTESILVANO (PE)

Espropriazione per "Restauro e recupero funzionale di Villa Delfico". Decreto di fissazione indennità.

Il Dirigente f.f.del Settore Lavori Pubblici del Comune di Montesilvano Ing. Gianfranco Niccolò con proprio decreto n. 1 del 16/10/2009, visto il D.P.R 327/2001 articolo 22, ha stabilito l'indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di " Restauro e recupero funzionale di Villa Delfico", in catasto del Comune di Montesilvano al fg.7

particella 294 sub 1 e 2 -295,296,214,915,916 di complessivi mq.1012,50 relativamente al fabbricato, e mq 9530,00 relativamente ai terreni pertinenziali da offrire alla ditta proprietaria " Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona" corrente in euro 1.135.000,00.

Gli atti sono depositati presso l'Ufficio gare del Settore Lavori pubblici telefono 085/4481332/284 fax 085/4481347.

Il decreto sarà notificato alla ditta interessata e pubblicato sul *BURA*, sul sito del Comune www.comune.montesilvano.pe.it e all'Albo Pretorio.

Gli atti sono depositati presso l'Ufficio gare del Settore Lavori pubblici telefono 085/4481332/284 fax 085/4481347.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII F.F.
Dott.Ing.Gianfranco Niccolò

CITTA' DI PESCARA (PE)
AREA URBANISTICA
SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZIO PROGRAMMI COMPLESSI

Programma Integrato d'Intervento ai sensi della L.R. 18/83 art. 30bis per la riqualificazione di un'area sita a Pescara in località Via Lago Isoletta mediante procedura di Accordo di Programma ex art.34 D.Lgs. n.267/00. Soggetto attuatore: ditta Riabita S.r.l. ed altri.

DECRETO n 760 del Sindaco Registrato in data 20.10.09

IL SINDACO

Premesso che :

- la Soc. Riabita S.r.l. con sede in Pescara – Via Lungaterno Sud n.28, unitamente ai sigg.ri D'Alessandro Orazio, Pratesi Giulio-Laura-Luigi-Mauro-Maria, Pratesi Giulio-

Maria e Cicalini Rocco, con istanza acquisita a prot. gen. n.124661 del 14/11/2005, hanno inoltrato a questa Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.30bis della L.R. 18/83, una proposta di Programma Integrato d'Intervento per la riqualificazione di un'area di complessivi mq. 7.146 nella disponibilità dei proponenti;

- l'Amministrazione Comunale di Pescara ha indetto varie conferenze di servizi al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un Accordo di Programma ai sensi di legge;
- nella riunione del 29.10.08 la conferenza di servizi, trasformata in Comitato delle Amministrazioni costituito dai rappresentanti degli Enti interessati (Amministrazione Comunale di Pescara e Amministrazione Provinciale di Pescara), unitamente ai privati proponenti, ha valutato l'insussistenza di impedimenti al raggiungimento dell'Accordo, costituente variante al PRG vigente del Comune di Pescara, sottoscrivendo la proposta di accordo di programma;
- nella riunione del 03/06.03.2009 il Comitato delle Amministrazioni, preso atto dell'avvenuta pubblicazione della proposta di piano attuativo, ha accolto l'osservazione pervenuta in data 09.01.2009 con nota prot. n. 0002215;
- il Comitato delle Amministrazioni in data 09.09.2009 ha sottoscritto l'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma Integrato d'Intervento in argomento
- il Consiglio Comunale di Pescara con deliberazione n° 126 del 02/10/2009 ha ratificato l'adesione prestata dal Sindaco (tramite suo delegato) all'Accordo di Programma di cui sopra.

Considerato che :

- gli artt. 34 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n° 267 commi 4 e 5 e 8 ter comma 3 della L.R. n.18/83 dispongono che l'Accordo di Pro-

gramma, approvato con atto formale del Sindaco e successivamente pubblicato sul *BURA*, determina l'eventuale e conseguente variazione degli strumenti urbanistici, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale

- l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n° 26, al comma 2° trasferisce ai Comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.

Visto l'art. 8ter della L.U.R. 18/83 e s.m.i.;

Visto l'art. 34 comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

Visto l'art. 43 della L.R. 03 marzo 1999, n° 11;

DECRETA

- 1) di approvare l'Accordo di Programma sottoscritto in data 09.09.2009 per l'attuazione da parte dei soggetti attuatori Riabita S.r.l. ed altri di un Programma Integrato di Intervento in località Via Lago Isolotta a Pescara, giusta ratifica del Consiglio Comunale di Pescara a mezzo deliberazione n° 126 del 02/10/2009;
- 2) si dà atto che la pubblicazione sul *BURA* del presente Decreto, ai sensi e con i limiti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, ha valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere previste nell'accordo medesimo e determina la variazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Pescara;
- 3) si dispone che nelle forme, modi e termini di cui alle vigenti prescrizioni, il su esteso Decreto sia notificato all'Amministrazione Provinciale di Pescara per quanto di ragione, e comunicato a tutti gli altri soggetti interessati ed intervenuti nella procedura.

Dal Palazzo di Città di Pescara, addì
15.10.2009

IL SINDACO Avv. Luigi Albore Mascia

COMUNE DI CAMPLI (TE)

Estratto Decreto di esproprio degli immobili occorrenti per "Interventi di consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Campoli".

Con decreto n. 10066 del 02/10/2009 è stata disposta a favore del Comune di Campoli (TE) e per i lavori in oggetto l'espropriazione degli immobili così distinti:

Comune censuario Campoli:

DITTA 1) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campoli al foglio n. 58 particella n. 558 (ex 214/b) Zona P.R.G. "Centro Storico Nocella" di mq. 12 – R.D. Euro 0,02 – R.A. Euro 0,03 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad €14,48

Ciccocelli Antonio, FU EMIDIO – proprietario, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €4,82

Ciccocelli Elia, FU EMIDIO – proprietario, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €4,82

Piccinini Maddalena, DI SABATINO VED CICCOCCELLI – usufruttuario parziale, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €4,82

DITTA 2) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campoli al foglio n. 58 particella n. 570 (ex 401/b) Zona P.R.G. "Centro Storico Nocella" di mq. 1 – R.D. Euro 0,00 – R.A. Euro 0,00 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad €2,07

Censoni Marilen nata a Nereto il 11/10/1977 cod. fisc. CNSMLN77R51F870Y – proprietà

per 1/4, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €0,51

Censoni Miriam nata a Nereto il 26/05/1974 cod. fisc. CNSMRN74E66F870Q – proprietà per 1/4, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €0,51

Di Giacinto Domenico nato a Campli il 07/12/1919 cod. fisc. DGCDNC19T07B515H – proprietà per 2/4, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €1,04

DITTA 3) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 58 particella n. 564 (ex 252/b) Zona P.R.G. “Centro Storico Nocella” di mq. 42 – R.D. Euro 0,02 – R.A. Euro 0,01 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad €5,08

Forcellese Anna, FU ALESSANDRO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €1,27

Forcellese Ennio, FU ALESSANDRO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €1,27

Forcellese Eutilio, FU ALESSANDRO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €1,27

Forcellese Onorio, FU ALESSANDRO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €1,27

DITTA 4) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 42 particella n. 425 (ex 232/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 12 – R.D. Euro 0,04 – R.A. Euro 0,04 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 24,95

Di Sabatino Paola nata a Campli il 03/12/1933 cod. fisc. DSBPLA33T43B515D – proprietà per 1/1, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €24,95

DITTA 5) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 42 particella n. 428 (ex 233/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 6 – R.D. Euro 0,02 – R.A. Euro 0,02 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 16,85

Fratoni Amalia, FU ANTONIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €2,81

Fratoni Caterina, FU ANTONIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €2,81

Fratoni Domenico, FU ANTONIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €2,81

Fratoni Irma, FU ANTONIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €2,81

Rotoloni Giselda, FU FRANCESCO MAR CIPRIETTI – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €2,81

Rotoloni Vincenzina, FU FRANCESCO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €2,81

DITTA 6) -----

Immobili distinti al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 42 particella n. 435 (ex 163/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 2 – R.D. Euro 0,01 – R.A. Euro 0,01 e n. 436 (ex 163/c) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 285 – R.D. Euro 0,15 – R.A. Euro 0,09 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 44,20

Rozzi Donato, FU FERDINANDO – proprietà per 1/1, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €44,20

DITTA 7) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 42 particella n. 439 (ex 373/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 253 – R.D. Euro 0,13 – R.A. Euro 0,08 indennità

definitiva di espropriazione depositata pari ad € 38,96

Caravelli Giulio, FU FELICE – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €12,98

Cuccagna Aristide, FU FRANCESCO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €12,98

Marziale MARIA, FU NICOLA VED CARAVELLI – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €12,98

DITTA 8) -----

Immobili distinti al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 42 particella n. 450 (ex 124/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 54 – R.D. Euro 0,03 – R.A. Euro 0,02, n. 451 (ex 124/c) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 408 – R.D. Euro 0,21 – R.A. Euro 0,13, n. 453 (ex 124/e) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 62 – R.D. Euro 0,03 – R.A. Euro 0,02 e n. 454 (ex 126/a) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 117 – R.D. Euro 0,06 – R.A. Euro 0,04 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 98,72

Iezzi Olindo, FU LUIGI – proprietà per 1/1, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €98,72

DITTA 9) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 51 particella n. 493 (ex 1/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 55 – R.D. Euro 0,16 – R.A. Euro 0,18 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 34,49

Gentili Clelia nata a Campli il 25/04/1931 cod. fisc. GNTCLL31D65B515R – proprietà per 1/3, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €8,62

Gentili Concetta nata a Campli il 28/03/1938 – proprietà per 1/3, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €8,62

Gentili Domenico nato a Campli il 11/11/1982 – usufrutto per 1/3, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €8,62

Gentili Giuseppe nato a Campli il 19/05/1929 cod. fisc. GNTGPP29E19B515J – proprietà per 1/3, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €8,62

DITTA 10) -----

Immobile distinti al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 43 particella n. 259 (ex 95/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 20 – R.D. Euro 0,01 – R.A. Euro 0,01 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 1,96

Di Felice Maria, FU FRANCESCO MAR LA FIATA – proprietà per 1/1, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €1,96

DITTA 11) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 43 particella n. 265 (ex 105/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 11 – R.D. Euro 0,01 – R.A. Euro 0,01 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 0,99

Malaspina Anna, FU PANCRAZIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €0,33

Malaspina Elena, FU PANCRAZIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €0,33

Malaspina Giuseppe, FU PANCRAZIO – comproprietà, indennità definitiva di espropriazione depositata pari a €0,33

DITTA 12) -----

Immobile distinto al Catasto terreni del Comune di Campli al foglio n. 43 particella n. 257 (ex 80/b) Zona P.R.G. “Agricola” di mq. 125 – R.D. Euro 0,01 – R.A. Euro 0,01 indennità definitiva di espropriazione depositata pari ad € 7,57

DEMANIO DELLO STATO con sede in

ROMA cod. fisc. 80193210582 – proprietà
PER 1/1, indennità definitiva di espropriazione
depositata pari a €7,57

FIRMATO
per L'A.T.I.
Ricci Guido S.r.l.

COMUNE DI SILVI (TE)
AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA

**Avviso di deposito Variante Puntuale al
P.R.G. a seguito di Proposta di Accordo
Procedimentale presentata dalla ditta: Ini-
ziative s.r.l. - Mancinelli Vincenzo - Ferretti
Giancarlo - Ferretti Claudia.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA**

ai sensi degli Art.10 e 11 della Legge regio-
nale n.18/83 nel testo vigente

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale sono de-
positati gli Atti ed Elaborati relativi
all'Adozione della Variante Puntuale al P.R.G.
a seguito di Proposta di Accordo Procedimen-
tale presentata dalla ditta: Iniziative s.r.l. - Man-
cinelli Vincenzo - Ferretti Giancarlo - Ferretti
Claudia di cui alla Delibera di Consiglio Co-
munale n.° 59 del 4.9.2009, esecutiva a termini
di legge;

AVVERTE

- Che durante il periodo di Deposito, della
durata di giorno 45 (quarantacinque) interi e
consecutivi, decorrenti dalla data di pubbli-
cazione del presente Avviso, chiunque può
prenderne visione, e che nei successivi 45
(quarantacinque) giorni chiunque abbia inte-
resse può presentare Osservazioni in merito;
- Le Osservazioni presentate dopo tale termi-
ne, anche sotto forma di istanze, proposte o

contributi, saranno dichiarate improcedibili
dal Consiglio Comunale.

Silvi 06.11.2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Nazzareno Ferrante

COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)
AREA TECNICA

**Approvazione variante a procedura sem-
plificata ex art.19 commi 3 e 4 del D.P.R.
327/2001 al vigente P.R.G. comunale per
lavori di sistemazione della bretella di colle-
gamento tra la A24 "Casello di Tornimparte
e il centro abitato di Villagrande" con la
realizzazione di variante esterna al centro
abitato di Villagrande di competenza
dell'amministrazione provinciale di
L'Aquila.**

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio
Comunale n.12 del 18.06.2009 avente per
oggetto "adozione variante a procedura sempli-
ficata ex art.19 commi 3 e 4 del D.P.R.
327/2001 al vigente P.R.G. comunale per lavori
di sistemazione della bretella di collegamento
tra la A24 "Casello di Tornimparte e il centro
abitato di Villagrande" con la realizzazione di
variante esterna al centro abitato di Villagrande
di competenza dell'amministrazione provinciale
di L'Aquila", (omissis)

Rilevato che il Consiglio Comunale con De-
libera n.12 del 18.06.2009 ha stabilito di appro-
vare il progetto in discussione facendo ricorso
alle procedure di variante urbanistica semplifi-
cata descritte dall'art. 19 del D.P.R. 327/2001,
in considerazione anche della competenza sui
lavori che è dell'Amministrazione Provinciale.

Rilevato, altresì, che nell'atto deliberativo
sopra citato viene riportato un iter procedurale

che è da riferirsi alle varianti urbanistiche cosiddette “ordinarie”, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18 del 1983, il quale pertanto è da ritenersi non necessario all’approvazione definitiva del progetto di cui trattasi.

Tenuto conto che gli obblighi di comunicazione indicati all’art. 11 del D.P.R. 327 del 2001 devono intendersi adempiuti in fase di redazione del progetto da parte della Provincia, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Tornimparte Rep. 342 dal 11.02.2009 al 13.03.2009.

Preso atto che l’Amministrazione Provinciale con nota del 01 settembre 2009 Prot. 46591 acquisita con prot. 9957 del 02 settembre 2009 comunica di “non avere morivi di dissenso” in merito all’approvazione del progetto definitivo per i “lavori di sistemazione della bretella di collegamento tra la A24 “casello di Tornimparte” e il centro abitato di Villagrande”;

Vista la vigente normativa in materia di opere pubbliche, di cui all’art. 19 del D.P.R. 327 del 2001

Visto il Piano Regionale Paesistico approvato in data 21.03.1990 dal C. R. con atto 141/21.

Vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico n° 10987 del 08.10.2009 che comunica che la zona non è sottoposta a vincolo paesistico.

Preso atto della nota della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. 01411 Pos. IV-106 acquisita agli atti del Comune di Tornimparte in data 04.09.2009 prot. 10011, che comunica la non sussistenza del vincolo idrogeologico sulle aree interessate dall’intervento.

omissis

DELIBERA

omissis

Di approvare il progetto definitivo per i “lavori di sistemazione della bretella di collegamento tra la A24 “casello di Tornimparte” e il centro abitato di Villagrande” (omissis) che ha per oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, ai sensi dell’art. 1 del Testo Unico sugli Espropri e costituisce adozione di la variante al vigente Piano Regolatore Generale secondo l’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001.

omissis

Di dare attuazione alla Deliberazione in precedenza adotta.

omissis

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Tarquini

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

ALPALUX ENERGY S.r.l.
Via D. Cimarosa n. 21,
67051 Avezzano (AQ)

Avviso al pubblico (Art. 3 comma 4 della L.R. n. 83 del 1988 e s.m.i.) per la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di linee elettriche ed opere accessorie Comune di Collarmele (AQ).

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 3 della Legge Regionale dell’Abruzzo del 20 Settembre 1988, n.83 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE E’ STATO TRASMES-
SO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
PROVINCIALE DI AVEZZANO, Via Marru-
vio n.75 – 67051 Avezzano, il progetto di se-
guito specificato:

OGGETTO: Realizzazione di una nuova li-
nea elettrica interrata da 20 kV, con cabina
elettrica MT e opere accessorie.

PROPONENTE: ALPALUX ENERGY S.r.l., con sede Legale e Amministrativa ad Avezzano- Via D.Cimarosa n.21, cap 67051; Tel. 0863.416542, fax 0863.447177, cell.3358714843 Indirizzo e-mail: info@alpalux.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge Regionale 20 Settembre 1988, n.83 "Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt" e s.m.i. (Legge Regionale 23 Dicembre 1999, n.132)

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Comune di Collaromele (AQ), tratto stradale compreso tra la stazione ENEL di Collaromele e l'impianto fotovoltaico (da realizzare nell'area distinta nel Nuovo Catasto dei Terreni del Comune di Collaromele al foglio n.21 particella n.253

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Realizzazione di una nuova linea elettrica interrata da 20 kV, con cabina elettrica e opere accessorie.

Costituiscono oggetto dell'intervento:

a) l'installazione di un modulo MT di ingresso sezionatore nella stazione ENEL di Collaromele; b) la posa del cavo MT interrato (lungo il tracciato di strade di proprietà del Comune di Collaromele) di collegamento tra la cabina attigua all'impianto fotovoltaico e la stazione ENEL (distanza di circa 2.100 m); c) la realizzazione della cabina lato ENEL con n.1 modulo sezionatore ingresso/uscita e n.1 modulo sezionatore di collegamento cabina utente con misuratore in locale misure.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE: SERVIZIO DEL GENIO CIVILE PROVINCIALE DI AVEZZANO, Via Marruvio n.75 - 67051 Avezzano.

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta ultima pubblicazione dell'avviso su *BURA* e presso l'Albo Pretorio del Comune di

Collaromele, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni al Servizio del Genio Civile.

Avezzano, lì 16.10.2009

AMMINISTRATORE UNICO
dott. Alessandro D'Amore

CLEA S.r.l.
Via F. Turati, 9
67039 Sulmona (AQ)

Avviso relativo all'autorizzazione alla realizzazione linea elettrica e cabina di trasformazione per connessione impianto Fotovoltaico "Ortona 3" da 786,6 kWp.

AVVISO AL PUBBLICO
L.R. 83/88 e s.m.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - Sett. 3 - SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI - SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI Via della Liberazione, 106 66100 Chieti (CH), il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione linea elettrica e cabina di trasformazione per connessione impianto Fotovoltaico "Ortona 3" da 786,6 kWp.

PROPONENTE

Clea s.r.l. - Via F. Turati, n°9 Sulmona (AQ) - Tel/Fax: 0864567818 / 0864567818

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Autorizzazione ai sensi della L.R. 83/88.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Ortona (CH).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione della linea elettrica MT, in cavo aereo, e della cabina di trasformazione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CHIETI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITO-
RIALI - SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED
IMPIANTI ELETTRICI

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
BURA decorrono i 30 (trenta) giorni entro i
quali chiunque vi abbia interesse può presenta-
re, in forma scritta, istanze, osservazioni o
pareri sull'opera. Decorso il termine di legge,
senza che siano state formulate osservazioni, il
nulla osta si intende favorevolmente rilasciato
ex-formazione del silenzio assenso.

21 Ottobre 2009

CLEA S.R.L.
VIA FILIPPO TURATI, 9
67039 SULMONA (AQ)

CLEA S.r.l.
Via F. Turati, 9
67039 Sulmona (AQ)

**Avviso relativo all'autorizzazione alla re-
alizzazione linea elettrica e cabina di tra-
sformazione per connessione impianto Foto-
voltaico "Pratola 1" da 911,4 kWp.**

AVVISO AL PUBBLICO
L.R. 83/88 e s.m.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L'AQUILA - SETTORE URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE E TERRITORIO - SER-
VIZIO GENIO CIVILE - Ufficio decentrato di
Sulmona - Via Panfilo Mazara, 42 - 67039
Sulmona (AQ), il progetto di seguito specifica-
to:

OGGETTO

Realizzazione linea elettrica e cabina di tra-
sformazione per connessione impianto Fotovol-
taico "Pratola 1" da 911,4 kWp.

PROPONENTE

Clea s.r.l. - Via F. Turati, n°9 Sulmona
(AQ) - Tel/Fax: 0864567818 / 0864567818

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Autoriz-
zazione ai sensi della L.R. 83/88.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Pratola Peligna (AQ).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione della linea elettrica MT, in
cavo interrato, e della cabina di trasformazione.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
L'AQUILA - Servizio Genio Civile - Ufficio
decentrato di Sulmona

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
BURA decorrono i 30 (trenta) giorni entro i
quali chiunque vi abbia interesse può presenta-
re, in forma scritta, istanze, osservazioni o
pareri sull'opera. Decorso il termine di legge,
senza che siano state formulate osservazioni, il
nulla osta si intende favorevolmente rilasciato
ex-formazione del silenzio assenso.

21 Ottobre 2009

CLEA S.R.L.
VIA FILIPPO TURATI, 9
67039 SULMONA (AQ)

SO.ECO Srl
Zona Industriale Casa Santa
64011 Alba Adriatica (TE)

**Avviso di assoggettabilità alla procedura
di VIA: Rinnovo con modifica di impianto di
recupero rifiuti non pericolosi iscritto al RIP
Teramo.**

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOG-
GETTABILITÀ

Annuncio da pubblicare sul *BURA*,
nell'ALBO PRETORIO del Comune di Giulia-

nova (TE) e sul sito INTERNET della Regione.

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lvo 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMES-
SO ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIO-
NE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE,
ENERGIA - Servizio Tutela, valorizzazione del
paesaggio e valutazione ambientale - ufficio
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo
da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila, il
progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Modifica di impianto di recu-
pero rifiuti non pericolosi

PROPONENTE: So.Eco Srl, Zona Indu-
striale Casa Santa Alba Adriatica (TE), tel. e
fax 0861-753238, email: in-
fo.soecosrl@micso.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decre-
to Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 "Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme
in materia ambientale", Allegato IV, punto 7,
lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di

cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della
parte quarta del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152"

LOCALIZZAZIONE

DELL'INTERVENTO: Comune di Alba Adria-
tica (TE), Zona Industriale Casa Santa

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

Richiesta rinnovo con modifica dell'iscrizione
al RIP n. 144/TE per aumento delle tipologie di
rifiuti e per aumento dei quantitativi sottoposti a
recupero R5

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e
valutazione ambientale - Ufficio valutazione
impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni
entro i quali chiunque (associazioni, Enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse), in conformi-
tà alle leggi vigenti, può presentare, in forma
scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazio-
ni o pareri sull'opera.

SO.ECO S.R.L.

Romano Emili (timbro e firma)

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 363474 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede provvisoria del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
via Leonardo da Vinci – 67100 L'Aquila - c/o Palazzo I. Silone - container n. 3

Tel. 0862 363474 – fax 0862 363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it